Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 82 del 24 marzo 1981

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 24 marzo 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 13

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1981.

Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1981.
Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, concernente investimenti di capitali stranieri in Italia;

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Vista la legge 7 febbraio 1956, n. 43, concernente disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1956, n. 758, contenente norme per la esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43, concernente disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Vista la legge 2 aprile 1962, n. 162, concernente modificazioni all'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Vista la legge 11 marzo 1965, n. 169, concernente modifiche al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, e alla legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1967, concernente valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie e denunce e benestare alla importazione ed all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1968, concernente acquisto all'estero di oro greggio da destinare ad usi industriali;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, contenente norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1976, concernente istituzione di « conti in valuta emigrati »:

Visto il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni in legge 30 aprile 1976, n. 159, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, contenente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria nel campo internazionale, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, contenente sostituzione dei moduli di denuncia e benestare bancari allegati al decreto ministeriale 20 novembre 1967, concernente « valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie e denunce e benestare alla importazione e alla esportazione »;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1977, contenente delega di competenze del Ministro del commercio con l'estero alla sezione speciale per l'assicurazione del credito alla esportazione (SACE);

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1978, contenente norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1978, concernente modificazione all'art. 1 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1979, contenente modificazione alla delega di competenze del Ministro del commercio con l'estero alla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE);

Visto il decreto ministeriale del 23 aprile 1980, contenente modificazioni al decreto ministeriale 7 agosto 1978 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1980, contenente norme concernenti l'esportazione e l'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1980, contenente norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1980, contenente norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Decreta:

Titolo I

REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 1.
Definizioni

In relazione a quanto forma oggetto del presente decreto si precisa che:

per « legge valutaria n. 786 » deve intendersi il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

per « legge valutaria n. 852 » deve intendersi il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

per « residenti » devono intendersi i soggetti come tali considerati all'art. 1 della legge valutaria n. 786, così come integrato dall'art. 2 della legge n. 863 del 23 dicembre 1976;

per « banche abilitate » devono intendersi la Banca d'Italia e le aziende di credito da quest'ultima autorizzate a fungere da sue agenzie;

per « operazioni autorizzate » devono intendersi quelle consentite dalla legge valutaria n. 786, dalla legge 7 febbraio 1956, n. 43, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, nonchè quelle eseguibili ai sensi del presente decreto ed infine quelle eseguibili su singola autorizzazione rilasciata dagli organi valutari secondo le competenze stabilite dall'art. 13 della legge valutaria n. 786, così come integrato dall'art. 3 della legge 24 maggio 1977, n. 227;

per « regolamenti valutari » devono intendersi la riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti secondo quanto stabilito al successivo art. 9 nonché i trasferimenti da e verso l'estero di valuta e di lire di conto estero;

per « esportazione » ed « importazione » di merce devono intendersi, rispettivamente, l'uscita di merce nazionale o nazionalizzata dal territorio doganale italiano e l'introduzione di merce estera in detto territorio, risultanti dalla accettazione da parte delle autorità doganali delle dichiarazioni di esportazione e di importazione in definitiva o in temporanea, da riscontrare nelle relative bollette doganali o in documenti equipollenti;

per « operazione di transito » deve intendersi lo acquisto di merci estere da parte di un « residente » in contropartita con un « non residente » e la rivendita delle stesse, che conservino la condizione giuridica di merci estere, da parte del medesimo o di altro « residente » sempre in contropartita con un « non residente »;

per « operazioni invisibili correnti » devono intendersi:

le « prestazioni di servizi », e cioè le operazioni di cui alle causali numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34 *b*), 36 *a*), 36 *b*), 43, 44, 52, 56 e 57 dell'allegato *A* al presente decreto;

le « altre operazioni correnti », e cioè le operazioni di cui alle restanti causali riportate nel menzionato allegato *A* sotto la voce « Operazioni invisibili correnti »;

per « operazioni di movimenti di capitali » devono intendersi:

le « operazioni di investimento e disinvestimento » di capitali italiani all'estero ed esteri in Italia, e cioè le operazioni di cui alle causali numeri 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 115, 116, 117, 118, 119 e, rispettivamente, le operazioni di cui alle causali numeri 201, 202, 203, 204, 205, 206, 212, 213, 214, 215, 216 dell'allegato *A* al presente decreto;

gli « altri movimenti di capitali », e cioè le operazioni di cui alle restanti causali riportate nel menzionato allegato sotto la voce « Movimenti di capitali »;

per « denuncia e benestare bancario » deve intendersi il documento, rilasciato dalla Banca d'Italia o dalle aziende di credito autorizzate a fungere da agenzia di questa ovvero dagli spedizionieri, che deve accompagnare le merci in importazione ed in esportazione il cui utilizzo resta disciplinato dal decreto ministeriale 20 novembre 1967 e successive modificazioni;

per « lire interne » devono intendersi le disponibilità in lire che movimentano conti diversi da quelli di cui al titolo VI del presente decreto.

Art. 2.

Autorizzazioni relative ad operazioni invisibili correnti, movimenti di capitali e transiti

E' autorizzata l'assunzione di obbligazioni tra residenti e non residenti, nonché l'esecuzione dei relativi regolamenti — se convenuti entro i termini stabiliti al successivo art. 12 — che riguardino le operazioni invisibili correnti, le operazioni di movimenti di capitali e le operazioni di transito elencati nell'allegato *A* al presente decreto.

E' altresì autorizzata l'esecuzione di trasferimenti di valuta da e verso l'estero, non derivanti da obbligazioni, purché i trasferimenti medesimi si riferiscano alle operazioni indicate nel citato allegato.

Limitatamente alle obbligazioni ed ai relativi regolamenti connessi ad impieghi di capitali italiani all'estero, l'autorizzazione di cui ai precedenti commi deve intendersi accordata se ed in quanto la legislazione valutaria del Paese in cui i capitali vengono impiegati, vigente al momento dell'impiego, consente il trasferimento in Italia dei redditi prodotti e dei capitali disinvestiti.

Le autorizzazioni in materia di viaggi e soggiorni all'estero per turismo, studio, affari e cura abilitano anche all'assunzione di obbligazioni accessorie o strumentali che facilitino la realizzazione di tali attività, sempreché non comportino ulteriori impegni a carico della gestione valutaria italiana.

Art. 3.

Autorizzazioni relative all'accettazione di garanzie rilasciate da non residenti

I residenti possono accettare fidejussioni rilasciate in loro favore da non residenti, sempreché tali garanzie siano relative ad operazioni con non residenti autorizzate, oppure attengano a linee di credito o affidamenti accordati a residenti da aziende o istituti di credito operanti in Italia.

Alle aziende e agli istituti di credito operanti in Italia è altresì consentito ricevere analoghe garanzie a fronte di linee di credito accordate a residenti o a non residenti.

Art. 4.

Autorizzazioni relative al rilascio di garanzie per conto di residenti

Le banche abilitate sono autorizzate a rilasciare a non residenti, per conto di residenti, fidejussioni nei casi elencati nell'allegato *B* al presente decreto e ad avallare effetti cambiari (tratte accettate e pagherò) a carico di residenti ed in favore di non residenti, sempreché le operazioni connesse al rilascio delle predette garanzie risultino autorizzate.

Le garanzie di cui ai numeri 3, 11 e 12 del menzionato allegato *B* possono essere rilasciate — sotto forma di polizze fidejussorie — anche da compagnie di assicurazioni autorizzate ad operare in Italia nel ramo fidejussioni e cauzioni.

Le banche abilitate sono altresì autorizzate a rilasciare a residenti, per conto di non residenti, fidejussioni relative all'adempimento da parte di questi ultimi di impegni assunti in connessione ad operazioni con residenti autorizzate, nonché garanzie il cui rilascio sia prescritto da disposizioni di legge, a condi-

zione che, in entrambi i casi, esistano controgaranzie bancarie dell'estero per lo stesso importo e nella medesima valuta in favore della banca garante.

Art. 5.

Escussione dei garanti

Nel caso di escussione dei soggetti che abbiano prestato le garanzie di cui agli articoli precedenti, devono essere osservate le disposizioni contenute nel successivo titolo II. Il regolamento valutario a favore dei non residenti beneficiari resta comunque subordinato all'accertamento, da parte della banca abilitata, del rispetto di tutte le condizioni previste nell'autorizzazione rilasciata per l'operazione a fronte della quale la garanzia era stata prestata.

Art. 6.

Limitazioni e condizioni relative alle autorizzazioni

L'assunzione delle obbligazioni e l'esecuzione dei relativi regolamenti sono subordinate, oltreché al rispetto dei termini di regolamento, dei limiti di importo e delle condizioni eventualmente previste per le singole causali indicate negli allegati al presente decreto, all'osservanza delle modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del decreto stesso.

Al rispetto e all'osservanza di quanto stabilito al precedente comma è subordinata anche l'esecuzione dei trasferimenti non derivanti da obbligazioni di cui al precedente art. 2.

Art. 7.

Validità delle autorizzazioni degli organi valutari

La validità delle autorizzazioni rilasciate dagli organi valutari senza indicazione di scadenza deve intendersi fissata alla fine del sesto mese successivo a quello del rilascio.

Art. 8.

Operazioni di raccolta e impiego fondi da parte delle banche

Alle banche abilitate è consentito effettuare operazioni di raccolta ed impiego di disponibilità in valuta, in contropartita con residenti e non residenti, ed in lire, in contropartita con non residenti, osservando le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Titolo II

REGOLAMENTI VALUTARI

Art. 9.

Forme di regolamento

I regolamenti valutari devono essere effettuati, salvo quanto stabilito al successivo art. 10, per il tramite delle « banche abilitate » e possono aver luogo:

a) in valuta, attraverso i conti di cui al successivo titolo IV;

b) in lire, attraverso i conti di cui al successivo titolo VI;

c) mediante compensazione valutaria, ovvero in lire interne, esclusivamente nei casi e con le modalità stabiliti nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Nei rapporti con i Paesi con i quali vige il servizio dei « vaglia postali » o dei « postagiro internazionali », i regolamenti valutari possono essere effettuati, per le causali, nei limiti d'importo e con le modalità stabiliti nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto, anche per il tramite dell'Amministrazione postale.

Art. 10.

Regolamenti a mezzo b/b esteri e assegni in valuta

I residenti possono ricevere da non residenti, a regolamento di operazioni autorizzate, biglietti di Stato o di banca esteri, nonché assegni in valuta, o in lire di conto estero, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui ai successivi titoli IV, V e VI.

Art. 11.

Documentazione richiesta per le operazioni valutarie

Le banche abilitate, con l'osservanza delle modalità in materia stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto, possono dar corso ai regolamenti valutari, ovvero procedere ad un primo intervento nelle operazioni autorizzate diverso dal regolamento, previo esame di documentazione idonea a comprovare la regolarità delle operazioni medesime, documentazione che l'operatore interessato ha l'obbligo di esibire corredata da espressa dichiarazione con la quale esso assume diretta responsabilità circa la veridicità di quanto risulta dai documenti stessi.

Le banche abilitate devono invalidare ai fini valutari — osservate le modalità stabilite nelle citate circolari — la documentazione di cui al precedente comma, acquisendone copia ai propri atti.

L'intervento delle banche abilitate nelle operazioni che comportano pagamenti in favore dell'estero è subordinato, salvo deroga concessa dall'Ufficio italiano dei cambi, alla condizione che, nei confronti degli operatori richiedenti, le banche medesime siano territorialmente competenti, secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia in materia di posizione di rischio.

Art. 12.

Termini di regolamento

La riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti verso non residenti devono aver luogo, salvo deroghe disposte dal Ministero del commercio con l'estero, come segue:

a) a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi da « residenti » a « non residenti »:

se in via posticipata, per una quota non inferiore al 90 % del totale, entro centoventi giorni dalla data della esportazione delle merci o della prestazione dei servizi e per l'eventuale saldo, entro due anni dalla predetta data;

se in via anticipata entro i trecentosessanta giorni che precedono la data dell'esportazione delle merci o della prestazione dei servizi;

b) a fronte di importazioni di merci o prestazioni di servizi da « non residenti » a « residenti », salvo quanto disposto alla successiva lettera *c*) in materia di attività di intermediazione:

se in via posticipata, entro trecentosessanta giorni dalla data della importazione delle merci o della prestazione dei servizi;

se in via anticipata, entro i centoventi giorni che precedono la data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi e per una quota non superiore al 10% del totale, anche entro i trecentosessanta giorni che precedono la predetta data;

c) a fronte di servizi resi a residenti da commissionari, agenti e mediatori non residenti:

se in connessione ad esportazioni, non prima che sia pervenuto dall'estero un importo almeno sufficiente a coprire l'esborso e non oltre i trecentosessanta giorni successivi al regolamento dell'esportazione;

se in connessione ad importazioni, non prima della data in cui è avvenuta l'importazione e non oltre i trecentosessanta giorni successivi a tale data;

se in connessione ad operazioni autorizzate diverse dalle precedenti, non prima della data in cui risulta concluso l'affare per cui l'attività di intermediazione è stata fornita e non oltre i trecentosessanta giorni successivi a tale data;

d) a fronte di operazioni invisibili correnti diverse dalle prestazioni di servizi:

entro i trecentosessanta giorni successivi alla data a partire dalla quale il regolamento si rende eseguibile in dipendenza della specifica causale cui inerisce;

e) a fronte di operazioni di transito:

nei casi in cui l'esborso preceda l'introito, entro trecentosessanta giorni dall'esborso quando il regolamento avvenga attraverso i « conti autorizzati commercio di transito » (di cui al successivo titolo IV), ovvero entro centoventi giorni dall'esborso, quando il regolamento non avvenga attraverso i conti stessi;

nei casi in cui l'introito preceda l'esborso, entro trecentosessanta giorni dall'introito;

f) a fronte di operazioni di investimento e di disinvestimento di capitali italiani all'estero:

entro i trecentosessanta giorni successivi alla data di assunzione della relativa obbligazione;

g) a fronte di operazioni di investimento e di disinvestimento immobiliari di capitali esteri in Italia:

entro tre anni successivi alla data di assunzione della relativa obbligazione, fatti salvi i termini di rimborsi di eventuali mutui ipotecari gravanti sugli immobili, accollati dagli acquirenti;

h) a fronte di operazioni di investimento o di disinvestimento di capitali esteri in Italia, diverse da quelle considerate alla precedente lettera *g*):

entro trecentosessanta giorni successivi alla data di assunzione della relativa obbligazione;

i) a fronte di movimenti di capitali diversi dalle operazioni di investimento e di disinvestimento di cui alle precedenti lettere *f*), *g*) e *h*):

entro trecentosessanta giorni successivi alla data a partire dalla quale il regolamento si rende eseguibile in relazione alla causale cui inerisce.

In deroga a quanto stabilito nel comma precedente le riscossioni ed i pagamenti relativi alle operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), possono essere eseguiti in via anticipata o posticipata, entro trecentosessanta giorni decorrenti dai termini iniziali indicati alle lettere stesse, quando il valore di tali operazioni non sia superiore a L. 1.000.000.

Art. 13.

Misura della cauzione e della sostitutiva fidejussione istituita con legge n. 1126 e banche autorizzate al rilascio della fidejussione.

La cauzione o la sostitutiva fidejussione di cui all'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e successive modificazioni, è stabilita nella misura del 5 % del controvalore in lire del regolamento valutario da eseguire in via anticipata o del valore delle merci risultante dai documenti idonei a conferirne la disponibilità.

La cauzione o la sostitutiva fidejussione non è richiesta quando il regolamento valutario da eseguire in via anticipata o il valore delle merci risultante dai documenti idonei a conferirne la disponibilità sia inferiore al controvalore di L. 100.000.000.

Qualora il regolamento valutario anticipato debba essere eseguito in più rate, la cauzione o la sostitutiva fidejussione deve essere prestata all'atto del regolamento della rata il cui importo, sommato a quello delle precedenti, raggiunga o superi il controvalore di lire 100 milioni e va integrata all'atto del regolamento delle rate successive.

Sono autorizzate a rilasciare la fidejussione di cui ai precedenti comma le banche abilitate, nonché qualsiasi azienda di credito con patrimonio non inferiore a 500 milioni di lire.

Art. 14.

Finanziamento obbligatorio a fronte di regolamenti anticipati

I regolamenti valutari in via anticipata di importazioni di merci e di prestazioni di servizi rese da « non residenti » a « residenti » ed i regolamenti valutari relativi ad acquisti di merci in transito con esborso che precede l'introito, quando siano da effettuare attraverso i « conti valutari » ovvero mediante accreditamento nei « conti esteri » in lire di cui rispettivamente ai successivi titoli IV e VI, devono essere eseguiti, se, d'importo superiore a L. 2.500.000, con disponibilità derivanti da finanziamento in valuta concesso dalle « banche abilitate » osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

E' fatta eccezione per i regolamenti relativi a rifornimenti di carburante in porti esteri a mezzi di trasporto navale o aereo gestiti da imprese con sede nel territorio della Repubblica, nonché per i regolamenti valutari relativi ad acquisti da parte di provveditori marittimi di merci estere destinate a provviste di bordo.

Art. 15.

Obbligo del deposito vincolato infruttifero

L'esecuzione delle operazioni di cui alle causali 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109 dell'allegato *A* al presente decreto è subordinata al versamento, da parte dei residenti, in un conto vincolato infruttifero presso la banca che interviene nell'operazione, con l'osservanza delle modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto, di un importo in lire pari al 50 % del valore dell'investimento.

Qualora le operazioni di cui al precedente comma abbiano per oggetto l'acquisto di quote di fondi comuni d'investimento autorizzati ad operare in Italia,

la misura del versamento è ridotta al 25 % delle lire necessarie per l'acquisto delle quote sempreché i fondi di investimento non siano autorizzati ad impiegare all'estero oltre il 50 % degli importi versati da sottoscrittori residenti.

Art. 16.

Estensione dell'obbligo di cui al precedente articolo alle operazioni tra residenti

Le cessioni a titolo oneroso ed a titolo gratuito « inter vivos » tra « residenti » delle attività oggetto delle operazioni di cui al precedente art. 15 sono subordinate all'adempimento, da parte del cessionario, del medesimo obbligo previsto nel citato articolo, indipendentemente dall'epoca dell'iniziale acquisizione delle attività onde trattasi da parte dei cedenti.

Nel caso di cessione a titolo gratuito, l'importo da costituire in deposito è quello risultante dall'applicazione delle percentuali indicate al precedente articolo al valore corrente delle attività onde trattasi, da accertare al momento della cessione.

Art. 17.

Operazioni esonerate dal deposito

I residenti sono esonerati dall'obbligo del deposito di cui ai precedenti articoli 15 e 16 per le seguenti operazioni:

a) acquisto di titoli B.E.I., C.E.C.A. ed Euratom, emessi successivamente al 27 luglio 1973 ed ammessi in tutto o in parte al collocamento in Italia;

b) acquisto di titoli emessi o pagabili all'estero da parte di compagnie assicuratrici operanti in Italia per la copertura di rischi assunti all'estero effettuate con disponibilità di conto autorizzato;

c) acquisto di quote di fondi comuni di investimento autorizzati ad operare in Italia che si sono impegnati, come le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto, ad investire in Italia la raccolta netta di risparmio ivi effettuata;

d) reinvestimento in titoli obbligazionari del ricavato del realizzo, anche se a seguito di estrazione, di titoli azionari e obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero acquisiti, in conformità delle disposizioni « pro tempore vigenti », anteriormente al 27 luglio 1973, ovvero di quote di fondi comuni di investimento acquisiti, in conformità delle disposizioni « pro tempore vigenti » anteriormente all'8 aprile 1969, con l'osservanza dei limiti e delle modalità stabiliti nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Titolo III

DICHIARAZIONE DEI CREDITI E DELLE PARTECIPAZIONI DEPOSITO TITOLI

Art. 18.

Dichiarazione dei crediti verso l'estero e adempimenti sostitutivi

La dichiarazione dei crediti dei « residenti » verso i « non residenti » diversi da quelli previsti al successivo art. 19 deve essere fatta ad una banca abilitata, secondo le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto, entro i seguenti termini:

a) il 31 marzo di ogni anno per i crediti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, quando i crediti stessi derivino da operazioni commerciali per i quali non è prescritta la emissione di benestare bancario o da prestazioni di servizi;

b) trenta giorni dalla data di costituzione dei crediti stessi o dalla data in cui i creditori siano divenuti « residenti », negli altri casi. Le variazioni per ammontare e scadenza dei crediti così dichiarati devono essere segnalate alle stesse banche che hanno ricevuto le originarie dichiarazioni entro novanta giorni dal verificarsi di tali variazioni.

Per le operazioni a fronte delle quali risulti compilata la denuncia e benestare bancario, ovvero sia prescritto l'invio, da parte delle banche abilitate intervenute nelle operazioni medesime, di specifiche segnalazioni all'Ufficio italiano di cambi, tali adempimenti, ove effettuati nei termini previsti per le stesse, assolvono alla funzione di dichiarazione dei crediti.

Art. 19.

Dichiarazione delle partecipazioni e adempimenti sostitutivi

La dichiarazione del possesso di partecipazioni in società con sede all'estero e di titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero nonché delle quote di fondi comuni di investimento esteri deve essere effettuata, secondo le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto, alle sedi della Banca d'Italia territorialmente competenti, entro trenta giorni dalla data in cui i residenti siano divenuti proprietari di tali attività o dalla data in cui i proprietari siano divenuti residenti.

Per le attività la cui acquisizione comporti, in base alle norme vigenti, l'obbligo della costituzione nel deposito di cui al successivo art. 20 ovvero l'onere dello invio di specifiche segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi o alla Banca d'Italia, tali adempimenti sono sostitutivi della dichiarazione di cui al precedente comma, qualora risultino effettuati entro i termini prescritti per la costituzione del deposito o per l'invio delle segnalazioni stesse.

Art. 20.

Obbligo del deposito dei titoli emessi o pagabili all'estero, intestazione del deposito a società fiduciarie

I titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero, nonché le quote di fondi comuni d'investimento di pertinenza di residenti devono essere immessi in un deposito costituito presso le banche abilitate per la custodia e l'amministrazione, entro trenta giorni dalla data in cui i residenti ne vengono in possesso o ne possano comunque disporre, ovvero entro trenta giorni dalla data in cui i proprietari divengono residenti.

Il deposito di cui al precedente comma può essere costituito anche al nome di società fiduciarie, aventi la sede nel territorio della Repubblica, che abbiano proceduto all'acquisto di titoli o delle quote per conto di residenti. In tal caso il deposito deve essere dettagliato da sottorubriche per ogni effettivo proprietario.

L'obbligo del deposito di cui al presente articolo si considera assolto anche quando le banche abilitate nel termine sopra indicato depositino i titoli presso banche estere, a nome proprio e per conto degli aventi diritto.

Art. 21.

Deroghe all'obbligo del deposito

I residenti sono esonerati dall'obbligo di costituzione in deposito di cui al precedente art. 20 per:

a) i titoli azionari ed obbligazionari privi di valore a seguito di riforme monetarie, ovvero di provvedimenti adottati dalle autorità governative dello Stato in cui ha sede l'emittente dei titoli stessi;

b) i titoli azionari ed obbligazionari, il cui prezzo di acquisto, nel controvalore in lire, non superi, per ogni singolo proprietario, l'ammontare complessivo di L. 300.000;

c) i titoli costituiti a cauzione di cariche amministrative oppure acquisiti da compagnie di assicurazione a copertura di rischi assunti all'estero secondo le disposizioni vigenti;

d) i titoli obbligazionari rilasciati da beneficiari esteri di crediti accordati da banche e da istituti di credito a medio termine con sede nel territorio della Repubblica.

Per le fattispecie di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) è altresì concessa deroga dall'obbligo della dichiarazione di cui agli articoli 18 e 19 del presente decreto.

Art. 22.

Depositi di titoli emessi o pagabili in Italia di pertinenza di non residenti

I titoli azionari ed obbligazionari emessi e pagabili in Italia, acquisiti da « non residenti » in dipendenza di operazioni autorizzate devono essere immessi in uno dei depositi di pertinenza estera di cui al successivo titolo VI, osservate le disposizioni che regolano i depositi stessi.

Titolo IV

OFFERTA DI CESSIONE - CONTI DI PERTINENZA DEI RESIDENTI - NEGOZIAZIONI

Art. 23.

Obbligo dell'offerta in cessione Valute da offrire in cessione

L'offerta in cessione delle valute estere si intende realizzata con il versamento delle valute stesse, entro quindici giorni dalla data in cui i residenti ne abbiano conseguito il possesso o ne possano comunque disporre, ad una banca abilitata per:

a) l'accreditamento in uno dei conti di cui ai successivi articoli 27, 29, 37, 41, 42 e 43;

b) la negoziazione contro lire in conformità delle disposizioni contenute nel successivo art. 24.

Qualora l'offerta in cessione concerna valute possedute dall'obbligato prima dell'acquisto della qualifica di residente, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data di acquisizione di tale qualifica.

Ai fini del predetto obbligo devono intendersi valute estere le banconote ed i biglietti di banca esteri, gli assegni, i depositi bancari, postali e simili esigibili a vista, le lettere di credito espressi in monete estere.

Non devono essere offerte in cessione le valute di conto nelle quali devono essere regolate le operazioni previste da accordi interstatali, le monete metalliche estere aventi corso legale e, limitatamente ad importi non superiori al controvalore di L. 50.000, i biglietti di Stato e di banca esteri.

Art. 24.

Cessione contro lire

Le seguenti valute devono essere cedute dai residenti alle banche abilitate, nel termine di cui al precedente articolo, per la negoziazione contro lire:

a) biglietti di Stato e di banca esteri ed assegni espressi in moneta estera ricevuti in Italia ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge valutaria n. 786, o a titolo gratuito ovvero, infine, acquisiti presso banche abilitate in base ad autorizzazioni e non utilizzati per gli scopi previsti;

b) biglietti di Stato e di banca esteri ed assegni espressi in moneta estera non rimessi direttamente dall'estero a banca abilitata e la cui provenienza dall'estero non possa essere comprovata.

Art. 25.

Classificazione dei conti e dei depositi e disposizioni di rinvio per le relative movimentazioni

I conti in valuta di cui possono essere intestatari i residenti sono i seguenti:

1) conti d'attesa ordinari;
2) conti valutari;
3) conti autorizzati;
4) conti speciali;
5) conti avarie generali;
6) conti d'attesa commercio di transito;
7) altri conti d'attesa.

Tali conti devono essere aperti presso le banche abilitate, fatta salva la possibilità per i soli conti di cui ai punti 3), 4) e 5) di essere intrattenuti anche presso banche dell'estero, e sono, in ogni caso, movimentabili secondo le modalità stabilite per le singole categorie, nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Art. 26.

Conti di attesa ordinari

I conti di attesa ordinari devono essere aperti in tutti i casi in cui le banche abilitate che abbiano ricevuto dall'estero valuta in favore di residenti non possano procedere all'immediato accreditamento delle valute stesse in uno dei conti di cui agli articoli 27, 29, 37, 41, 42 e 43, dovendo ancora le stesse accertare la causale della rimessa o la conformità dell'operazione sottostante alle disposizioni valutarie, o non avendo ancora il beneficiario ottenuto l'autorizzazione degli organi valutari, quando prescritta.

Entro il trentesimo giorno dalla data di apertura del conto di attesa ordinario, il beneficiario deve fornire alla banca tutti gli elementi necessari affinchè essa possa procedere alla sistemazione della partita come indicato al precedente comma ivi compresa l'ipotesi di restituzione all'estero per difetto di titolo del beneficiario indicato.

Entro il predetto termine, ove l'apertura del conto di attesa sia stata determinata da pagamento disposto dall'estero in via anticipata rispetto al rilascio di autorizzazione degli organi valutari per l'operazione cui il pagamento stesso si riferisce, è consentito alle banche di procedere, su richiesta dell'intestatario del conto, all'accreditamento della valuta — ove ne ricorrano gli altri presupposti — nei conti valutari di cui al successivo art. 27 anche prima del rilascio del provvedimen-

to, a condizione che l'interessato si impegni anche per l'eventuale rischio di cambio nel caso in cui la valuta debba essere restituita al remittente estero a seguito del mancato ottenimento della autorizzazione.

Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dall'apertura del conto di attesa ordinario, la valuta ivi immessa, salvo il caso di restituzione all'estero di cui al secondo comma del presente articolo, non appena dato luogo alla sistemazione della partita, deve essere accreditata in conto valutario aperto a nome del beneficiario e deve essere utilizzata immediatamente per la cessione all'Ufficio italiano dei cambi al minor cambio secondo quanto previsto all'art. 5 della legge n. 852.

Art. 27.
Conti valutari

Nei « conti valutari », da intendersi per tali quelli istituiti con la legge valutaria n. 852, sono accreditate, osservate le modalità di cui al successivo art. 28:

a) le valute acquisite dal titolare del conto a regolamento di operazioni con non residenti autorizzate;

b) le valute derivanti dalla conversione di lire di conto estero corrisposte al titolare del conto da parte di non residenti a regolamento di operazioni autorizzate;

c) le valute acquistate dal titolare del conto contro lire interne per il regolamento di operazioni autorizzate.

Entro il quindicesimo giorno successivo a quello di accreditamento:

le valute di cui alla lettera *a*) possono essere utilizzate dal titolare del conto per la negoziazione contro lire, per pagamenti all'estero, ovvero per altri pagamenti consentiti nel suo interesse, per conversione in altra valuta utilizzabile quest'ultima per operazioni ammesse esclusa la ulteriore conversione in altra valuta o la negoziazione contro lire;

le valute di cui alla lettera *b*) possono essere utilizzate per pagamenti consentiti;

le valute di cui alla lettera *c*) possono essere utilizzate esclusivamente per effettuare pagamenti in relazione alle specifiche operazioni che ne hanno determinato l'acquisto contro lire.

Nei conti valutari devono essere accreditate anche disponibilità in valuta ottenute a titolo di finanziamento da banche abilitate, osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e applicazione del presente decreto.

Art. 28.
Valute accreditabili nei conti valutari e modalità di accreditamento; definizione delle valute di conto valutario.

Nei « conti valutari », salvo quanto previsto dall'articolo 24, sono accreditabili direttamente le seguenti valute estere: dollaro USA, dollaro canadese, corona danese corona norvegese, corona svedese, fiorino olandese, franco belga franco francese, franco svizzero, lira sterlina, marco germanico, scellino austriaco, escudo portoghese, peseta spagnola, yen giapponese, lira irlandese:

a) quando non rappresentate da biglietti di Stato o di banconote, in ogni caso;

b) quando rappresentate da biglietti di Stato o da banconote, solo nel caso di biglietti e banconote che, spediti nel Paese di emissione, siano liberamente accreditabili in conti dell'estero presso banche del Paese stesso e convertibili al cambio ufficiale in una delle altre valute sopra elencate.

Le valute sopra considerate direttamente accreditabili nei « conti valutari » sono denominate valute di conto valutario.

Le valute che non siano direttamente accreditabili nei conti valutari devono essere immediatamente vendute dalle banche abilitate, in conformità delle disposizioni impartite dal residente, su una delle piazze ove le stesse siano negoziabili contro una delle valute di conto valutario per l'accreditamento del ricavo nei conti medesimi.

Art. 29.
Conti autorizzati Italia

Le imprese con sede nel territorio della Repubblica che, per l'esercizio di una delle attività indicate nel successivo articolo, svolgano abitualmente con l'estero operazioni autorizzate con ricorrenti esborsi ed introiti in valuta, possono intrattenere presso banche abilitate, previa autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi e fino ad espressa revoca, « conti autorizzati Italia », alimentabili ed utilizzabili esclusivamente in connessione alla specifica attività esercitata.

L'Ufficio italiano dei cambi, in sede di autorizzazione, provvede a stabilire il massimale di ciascun conto commisurandolo alle esigenze derivanti all'impresa richiedente dalla specifica attività esercitata.

Art. 30.
Classificazione dei conti autorizzati Italia

I « conti autorizzati Italia » possono essere intrattenuti da:

1) compagnie di navigazione marittima ed aerea;

2) imprese assicuratrici;

3) transitari;

4) spedizionieri;

5) provveditori marittimi;

6) bunkeratori.

Per tali conti devono essere osservate, oltre alle particolari disposizioni stabilite in sede di autorizzazione, anche le norme valide per tutte le categorie di cui ai successivi articoli 31, 32, 33 e 34 atte a garantire l'effettivo utilizzo delle disponibilità per gli scopi che hanno determinato l'istituzione dei conti stessi.

Art. 31.
Divieto per i titolari dei conti autorizzati di intrattenere conti valutari - Eccezione

E' esclusa per i titolari dei « conti autorizzati Italia » la possibilità di intrattenere « conti valutari » per il regolamento di operazioni connesse alla specifica attività per la quale è stato aperto il « conto autorizzato », fatta eccezione per le compagnie di navigazione, nei confronti delle quali le banche possono dar corso, ad assegnazioni di valuta di conto valutario, per operazioni autorizzate, semprechè gli interessati dichiarino espressamente di non disporre di valuta nei rispettivi conti autorizzati, ovvero che i saldi esistenti all'atto della richiesta sono destinati ad altre esigenze connesse allo esercizio dell'attività armatoriale.

Art. 32.

Obbligo di negoziazione delle eccedenze rispetto al massimale dei singoli conti autorizzati

Le disponibilità dei « conti autorizzati Italia », che risultino in eccedenza rispetto al massimale, devono essere negoziate contro lire tramite le banche abilitate presso le quali tali conti sono aperti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali eccedenze risultino accertate in base ai criteri in materia stabiliti nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Le disponibilità esistenti nei conti autorizzati di compagnie assicuratrici operanti in Italia, concorrono, unitamente all'ammontare dei titoli di cui alla lettera *b*) dell'art. 17, alla copertura delle riserve tecniche in relazione ai rischi assunti nei confronti dei soggetti non residenti e residenti per le assicurazioni ammesse.

Art. 33.

Applicazione ai conti autorizzati dell'art. 5 *del decreto-legge* 28 *luglio* 1955, *n.* 586

Nel caso in cui le eccedenze rispetto al massimale dei conti autorizzati Italia non siano negoziate entro il termine stabilito nell'articolo precedente, le stesse devono essere cedute all'Ufficio italiano di cambi in analogia a quanto stabilito dal primo e secondo comma dell'art. 5 della legge valutaria n. 852.

L'Ufficio italiano dei cambi ne effettua l'acquisto sulla base del minor corso ufficiale di cambio accertato nel periodo intercorso tra il termine ultimo per la negoziazione dell'eccedenza, come precisato al precedente articolo, ed il giorno di effettiva cessione.

Art. 34.

Facoltà dell'Ufficio italiano dei cambi di richiedere la cessione contro lire delle disponibilità dei conti autorizzati.

Indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti articoli 32 e 33 l'Ufficio italiano dei cambi ha facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, la cessione contro lire, integrale o parziale, delle disponibilità esistenti nei « conti autorizzati Italia », con le procedure e formalità da esso fissate.

Art. 35.

Conti autorizzati estero

Le imprese con sede nel territorio della Repubblica che esercitano attività di navigazione marittima ed aerea o di attività di assicurazione possono detenere, su autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, anche presso banche estere, « conti autorizzati » in qualsiasi valuta, denominati « conti autorizzati estero », esclusivamente allo scopo di far fronte alle proprie esigenze in valuta connesse alla specifica attività esercitata al di fuori del territorio nazionale.

Alle sole imprese di navigazione è consentito di detenere i conti di cui al precedente comma, anche a nome delle proprie agenzie operanti nel paese in cui i conti medesimi vengono aperti.

Le disposizioni stabilite per i « conti autorizzati Italia » nei precedenti articoli 31, 32, 33 e 34, nonchè quelle relative alla determinazione dei singoli « massimali », si applicano anche ai conti di cui al presente articolo.

Art. 36.

Modalità di accreditamento delle valute nei conti autorizzati

Le disposizioni di cui al precedente art. 28, relative alle diverse modalità di accreditamento delle valute estere nei « conti valutari », si applicano anche all'accreditamento di valute nei « conti autorizzati » quando intrattenuti in valuta di « conto valutario ».

Art. 37.

Conti speciali in valuta

Onde agevolare lo svolgimento di operazioni o attività con l'estero, su autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero possono essere aperti, a nome di residenti, particolari conti in valuta, denominati « conti speciali ».

Tali conti possono essere intrattenuti presso le banche abilitate, nonchè presso banche estere, e le relative disponibilità sono utilizzabili esclusivamente per gli scopi previsti nelle sottostanti autorizzazioni, nonchè per negoziazioni contro lire.

Art. 38.

Conti speciali in valuta locale presso banche dell'estero, di emanazioni di imprese italiane; intestazioni degli stessi.

Le imprese italiane che costituiscono all'estero stabili organizzazioni per l'esecuzione di forniture o lavori in loco, possono aprire conti speciali presso banche del paese estero, per l'accreditamento dei fondi in valuta locale riconosciuti dal committente estero da utilizzare per l'esecuzione delle forniture o dei lavori assunti liberamente fino ad un massimo pari al controvalore di lire 100 milioni.

I conti di cui al precedente comma possono essere intestati, oltre che alle imprese italiane, con facoltà di movimentazione riconosciuta in tali casi ai responsabili delle predette stabili organizzazioni, anche direttamente a tali organizzazioni, fermo restando l'obbligo di cessione o di dichiarazione delle relative disponibilità, nel caso in cui vengano a mancare i presupposti che ne hanno determinato l'accensione.

Art. 39.

Modalità di accreditamento delle valute nei conti speciali

Le disposizioni di cui al precedente art. 28, relative alle modalità di accreditamento nei « conti valutari » delle valute estere, si applicano anche all'accreditamento di valute nei « conti speciali » quando intrattenuti in valuta di « conto valutario ».

Art. 40.

Applicazione ai conti speciali dell'art. 5 *del decreto-legge* 28 *luglio* 1955, *n.* 586 *- Minor cambio*

Nell'ipotesi in cui per i conti speciali non vengano osservati i limiti di validità (durata) ovvero d'importo (massimali) stabiliti in sede di autorizzazione, si applicano le disposizioni stabilite nel precedente art. 33.

Art. 41.

Conti transitori avarie generali - Funzione e validità

I « conti transitori avarie generali » sono aperti su autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi per il regolamento di avarie generali riguardanti navi ed aeromobili:

in Italia, presso le « banche abilitate » a nome dei liquidatori dell'avaria ed in qualsiasi valuta;

all'estero, presso banche dell'estero, a nome dei « trustees », anche congiuntamente con i liquidatori, esclusivamente in valute diverse da quelle di « conto valutario ».

Il periodo di validità dei conti di cui al presente articolo è correlato alla definitiva liquidazione della avaria generale per cui risultino intrattenuti.

Art. 42.

Conti di attesa commercio di transito
Funzione e validità

I conti di attesa commercio di transito possono essere aperti in qualsiasi valuta estera presso le banche abilitate a nome di transitari residenti non titolari di conto autorizzato, per l'accreditamento di rimesse in valuta pervenute dall'estero in loro favore in relazione ad operazioni di transito per le quali il pagamento all'estero della merce è previsto successivamente al ricavo della vendita.

La valuta accreditata deve essere utilizzata — previa negoziazione, se del caso, nella valuta in cui è espresso il debito — per la specifica operazione per la quale si è realizzato l'introito nei termini stabiliti al precedente art. 12 per la fattispecie in esame, ovvero in quelli previsti nell'autorizzazione particolare.

Art. 43.

Altri conti di attesa

L'Ufficio italiano dei cambi può autorizzare l'apertura, presso « banche abilitate », di conti della specie di cui al precedente art. 42 a nome di « residenti », diversi da quelli considerati nell'articolo stesso, i quali, esercitando attività di intermediazione nel commercio e nei servizi, siano destinatari, per la specifica attività, di rimesse in valuta da utilizzare nell'ambito dell'operazione per la quale si pongono come intermediari.

Art. 44.

Negoziazioni effettuate dalle banche italiane
con contropartite estere

Le « banche abilitate » — oltre alle negoziazioni espressamente stabilite nell'ambito delle leggi valutarie n. 852 e n. 786 ed a quelle inerenti la movimentazione dei conti sia di « pertinenza di residenti » che di « pertinenza di non residenti » — possono effettuare negoziazioni a pronti e a termine di valuta estera contro altra valuta ovvero contro lire nei limiti fissati e con le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Art. 45.

Negoziazione banconote estere

Le « banche abilitate » possono acquistare e vendere biglietti di Stato e di banca esteri aventi corso legale in qualsiasi Stato estero, in applicazione degli articoli 9 e 10 della legge valutaria n. 786, con l'osservanza delle modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Art. 46.

Soggetti, non bancari, autorizzati ad operare in cambi per conto Bankitalia; modalità per l'esecuzione delle operazioni.

I cambia-valute, le aziende turistiche, gli alberghi e gli altri enti non bancari ai quali la Banca d'Italia può accordare la facoltà di esercitare il commercio delle valute estere, sono obbligati a tenere per le operazioni relative a tale commercio apposito registro soggetto alla disciplina del codice civile per quanto riguarda la tenuta e la conservazione, nonchè la numerazione e la vidimazione delle pagine e dei fogli in esso contenuti.

Le operazioni di acquisto e di vendita di valute estere da parte dei soggetti di cui al primo comma debbono essere eseguite nel rispetto delle norme vigenti e registrate in conformità delle istruzioni impartite ai soggetti medesimi dalla Banca d'Italia.

I soggetti di cui al primo comma salvo deroghe accordate dalla Banca d'Italia, debbono rilasciare apposito bordereau prenumerato a fronte di ogni operazione di acquisto o di vendita di valuta estera.

Titolo V

ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE DI BANCONOTE, MONETE METALLICHE, TITOLI DI CREDITO ED ALTRI TITOLI

Art. 47.

Esportazione ed importazione di banconote italiane da parte di « residenti » e « non residenti ». Esportazione di banconote italiane da parte di banche abilitate.

L'esportazione e l'importazione al seguito di residenti e di non residenti di biglietti di Stato e di banca italiani è consentita fino a L. 200.000 a persona, in tagli non superiori a L. 50.000.

Le banche abilitate, osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto, possono inviare biglietti di Stato e di banca italiani a corrispondenti estere che li abbiano:

a) acquistati contro lire di conto estero o valuta di conto valutario;

b) richiesti in cambio di biglietti di taglio diverso ovvero in sostituzione di biglietti deteriorati dello stesso taglio.

Art. 48.

Esportazione di banconote estere
da parte di « residenti » e « non residenti »

L'esportazione di biglietti di Stato e di banca esteri è consentita:

1) al seguito di residenti, esclusivamente a scopo di turismo, affari, studio e cura, ovvero in occasione di viaggio di espatrio definitivo, nei limiti e con le modalità stabiliti nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto;

2) al seguito di non residenti:

fino ad un importo pari al controvalore di lire 300.000, liberamente;

per importi superiori, semprechè gli stessi siano nei limiti della precedente importazione comprovata da apposita attestazione doganale (utilizzabile, al predetto scopo, entro sei mesi dal rilascio), ovvero nei limiti dell'ammontare acquisito in Italia nel rispetto delle norme valutarie vigenti, quale risulti da attestazione rilasciata dalle banche abilitate.

Art. 49.

Importazione di banconote estere da parte di « residenti » e « non residenti »

L'importazione di biglietti di Stato e di banca esteri da parte di « residenti » e « non residenti » è libera. Ai fini della riesportazione i « non residenti », all'atto dell'introduzione dei biglietti stessi nel territorio della Repubblica, devono farsi rilasciare, a comprova di tale circostanza, apposita attestazione doganale utilizzabile, al predetto scopo, entro sei mesi dal rilascio.

La stessa attestazione deve essere richiesta dagli interessati anche qualora i biglietti di Stato e di banca esteri devono essere utilizzati per il regolamento di operazioni autorizzate.

Art. 50.

Esportazione ed importazione di banconote estere da parte di banche abilitate

Le banche abilitate possono inviare all'estero, ovvero importare anche contro pagamento, biglietti di Stato e di banca esteri, esclusivamente nei casi indicati e con l'osservanza delle modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Art. 51.

Esportazione ed importazione di monete metalliche italiane aventi corso legale da parte di « residenti » e « non residenti » e da parte di banche abilitate.

L'esportazione e l'importazione al seguito di residenti e di non residenti di monete metalliche italiane aventi corso legale è consentita per importi non superiori a L. 20.000 a persona.

Le banche abilitate, possono importare le monete metalliche di cui al comma precedente senza limiti di importo esclusivamente nei casi indicati ed osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Art. 52.

Esportazione di monete metalliche estere aventi corso legale da parte di « residenti » e « non residenti » e da parte di banche abilitate.

L'esportazione di monete metalliche estere aventi corso legale, diverse da quelle d'oro, è consentita:

1) al seguito di residenti, per importi non superiori al controvalore di L. 30.000 a persona, anche in aggiunta alla normale assegnazione turistica;

2) al seguito di non residenti:

fino ad un importo pari al controvalore di lire 30.000 liberamente;

per importi superiori, semprechè gli stessi siano contenuti nei limiti della precedente importazione comprovata da apposita attestazione doganale, utilizzabile, al predetto scopo, entro sei mesi dal rilascio;

3) da parte di banche abilitate senza limite d'importo, esclusivamente nei casi indicati e con l'osservanza delle modalità stabilite nelle circolari di attuazione ed applicazione del presente decreto.

Art. 53.

Importazione di monete metalliche estere aventi corso legale da parte di « residenti » e « non residenti »

L'importazione di monete metalliche estere aventi corso legale, diverse da quelle d'oro, è consentita:

1) da parte di residenti, fino al controvalore di lire 30.000;

2) da parte di non residenti, senza limite d'importo; ai fini della riesportazione i non residenti, all'atto della introduzione delle monete stesse nel territorio della Repubblica, devono farsi rilasciare, a comprova di tale circostanza, apposita attestazione doganale utilizzabile, al predetto scopo, entro sei mesi dal rilascio.

Art. 54.

Esportazione ed importazione di monete d'oro estere aventi corso legale

L'esportazione e l'importazione da parte di residenti e non residenti di monete d'oro estere aventi corso legale sono subordinate ad autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 55.

Esportazione ed importazione di monete metalliche non aventi corso legale

L'esportazione e l'importazione di monete metalliche non aventi corso legale sono consentite con l'osservanza delle disposizioni che regolano l'interscambio di merci con l'estero.

Art. 56.

Esportazione ed importazione di banconote italiane ed estere da parte di « frontalieri »

L'esportazione e l'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani ed esteri da parte dei « frontalieri » sono consentite nei limiti di importo indicati e con l'osservanza delle modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto. Per frontalieri si intendono coloro i quali hanno abituale dimora in zona di frontiera, così come definita dalle singole convenzioni in essere con i Paesi confinanti con l'Italia, ovvero in mancanza di dette convenzioni nella zona del territorio della Repubblica compresa in una fascia che non disti oltre km 10 dalla linea doganale.

Art. 57.

Esportazione di effetti cambiari a carico di « residenti »

Gli effetti cambiari a carico di residenti (tratte accettate e pagherò emessi in favore di non residenti) sono liberamente esportabili semprechè emessi o rilasciati a regolamento di operazioni autorizzate.

La regolarità dell'impegno assunto può essere comprovata, in sede di controlli doganali, da specifica attestazione apposta sui predetti titoli da banche abilitate, secondo le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Art. 58.

Importazione di effetti cambiari a carico di « residenti »

L'importazione di effetti cambiari a carico di residenti può essere effettuata liberamente nel caso di tratte rimesse in Italia dagli emittenti « non residenti » per il ritiro della firma di accettazione dell'obbligato.

In tutti gli altri casi l'invio dall'estero deve essere effettuato esclusivamente alle banche abilitate per conto degli aventi diritto non residenti, osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Art. 59.

Esportazione di effetti cambiari a favore di « residenti »

L'esportazione di tratte spiccate e di pagherò a carico di non residenti ed a favore di residenti può essere effettuata, semprechè trattisi di effetti a fronte di operazioni autorizzate:

liberamente, soltanto nel caso di tratte rimesse all'estero dagli emittenti per il ritiro della firma di accettazione degli obbligati non residenti;

esclusivamente tramite le banche abilitate, in tutti gli altri casi.

Art. 60.

Importazione di effetti cambiari a favore di « residenti »

L'importazione di effetti cambiari a favore di residenti (tratte accettate o pagherò emessi da non residenti) è obbligatoria a meno che i titoli stessi non vengano depositati a nome di banche abilitate presso istituti di credito esteri.

Art. 61.

Esportazioni di assegni in valuta estera da parte di « residenti » e banche abilitate

L'esportazione di assegni espressi in moneta estera è consentita al seguito di residenti che li abbiano ricevuti:

a scopo di turismo, affari, studio e cura, ovvero in occasione di viaggio di espatrio definitivo, nei limiti fissati e con modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto;

per il regolamento in favore di non residenti di operazioni autorizzate di importo non superiore al controvalore di L. 2.500.000, con le modalità fissate nelle predette circolari.

Le banche abilitate possono inviare all'estero gli assegni onde trattisi per le causali indicate e con le modalità stabilite nelle ripetute circolari.

Art. 62.

Esportazione di assegni in valuta estera da parte di « non residenti »

L'esportazione di assegni espressi in moneta estera al seguito di non residenti è consentita semprechè trattisi:

di assegni emessi all'estero all'ordine del possessore e non girati ovvero, se girati, di assegni la cui precedente importazione risulti comprovata da apposita attestazione doganale rilasciata non oltre i sei mesi precedenti l'esportazione;

di assegni che in base ad attestazione rilasciata dalle banche abilitate risultino acquisiti in Italia nel rispetto delle disposizioni valutarie vigenti.

Art. 63.

Esportazione di assegni in lire da parte di « residenti »

L'esportazione di assegni in lire al seguito di residenti è consentita semprechè trattisi di assegni turistici e di eurochèques dagli stessi ricevuti a scopo di turismo, affari, studio e cura entro i limiti fissati e con l'osservanza delle modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Art. 64.

Esportazione di assegni in lire da parte di « non residenti »

L'esportazione di assegni in lire al seguito di non residenti è consentita esclusivamente per assegni tratti a valere sui conti esteri in lire, di cui al successivo art. 75, semprechè trattisi:

di assegni emessi all'ordine del possessore e non girati, ovvero se girati, di assegni emessi all'estero la cui precedente importazione risulti comprovata da apposita attestazione doganale rilasciata non oltre i sei mesi precedenti l'esportazione;

di assegni, che in base ad attestazione rilasciata da banche abilitate risultino acquisiti in Italia nel rispetto delle disposizioni valutarie vigenti.

Art. 65.

Importazione di assegni in valuta ed in lire

E' consentita l'importazione di assegni in valuta nonchè di assegni in lire, questi ultimi purchè siano assegni turistici o eurochèques ovvero assegni tratti su conti esteri in lire di cui al successivo art. 75.

Ai fini della riesportazione degli assegni che risultino girati, i non residenti all'atto dell'introduzione dei predetti assegni nel territorio della Repubblica devono farsi rilasciare a comprova di tale circostanza, apposita attestazione doganale utilizzabile, al predetto scopo, entro sei mesi dal rilascio. La stessa attestazione deve essere richiesta dagli interessati anche qualora gli assegni medesimi debbano essere utilizzati per il regolamento di operazioni autorizzate.

Art. 66.

Importazione ed esportazione di mezzi di pagamento in valuta diversi dalle banconote, dalle monete metalliche e dagli assegni.

Per l'esportazione e l'importazione di mezzi di pagamento in valuta diversi dalle banconote, dalle monete metalliche e dagli assegni si applicano le disposizioni stabilite in materia di assegni in valuta.

Art. 67.

Esportazione e reimportazione di libretti di risparmio bancari nominativi intestati a « non residenti » nonchè esportazione e reimportazione di libretti di risparmio nominativi postali, di buoni fruttiferi bancari e postali.

L'esportazione di libretti di risparmio bancari nominativi intestati a non residenti è consentita al seguito dei titolari, ovvero, per conto dei medesimi da parte di banche abilitate, sempreché i libretti stessi risultino rilasciati a valere su conti in lire di pertinenza estera, osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

La reimportazione dei libretti di risparmio esportati ai sensi del precedente comma è consentita al seguito dei titolari ovvero, per conto dei medesimi, da parte di banche abilitate.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma disciplinano anche l'esportazione e la reimportazione di libretti di risparmio nominativi postali, nonchè di buoni fruttiferi postali intestati a non residenti, rilasciati dall'Amministrazione delle poste.

Art. 68.

Esportazione e reimportazione di libretti di risparmio bancari nominativi rilasciati a « residenti » nonchè esportazione e reimportazione di libretti di risparmio nominativi postali, di buoni fruttiferi bancari e postali.

L'esportazione di libretti di risparmio bancari nominativi intestati a residenti e la relativa reimportazione è consentita al seguito dei titolari ovvero, per conto dei medesimi, da parte delle aziende di credito operanti nel territorio della Repubblica, osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Le disposizioni di cui al precedente comma disciplinano anche l'esportazione e la reimportazione di libretti di risparmio nominativi postali, nonchè di buoni fruttiferi postali intestati a residenti, rilasciati dall'Amministrazione delle poste.

Art. 69.

Esportazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero acquisiti e detenuti da « residenti ».

L'esportazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero, nonchè di quote di « fondi comuni di investimento », acquisiti e detenuti da residenti in conformità delle disposizioni valutarie, può essere effettuata, per conto degli aventi diritto, esclusivamente da parte delle banche abilitate per le causali indicate e con le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Art. 70.

Esportazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero acquisiti e detenuti da « non residenti ».

L'esportazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero, nonchè di quote dei « fondi comuni d'investimento », appartenenti a non residenti, può essere effettuata:

al seguito dei non residenti medesimi, sempreché detti titoli risultino precedentemente importati in base ad apposita attestazione doganale rilasciata non oltre i sei mesi che precedono l'esportazione, ovvero risultino, in base ad attestazione bancaria, provenienti da deposito di pertinenza estera di cui al successivo art. 94;

dalle banche abilitate, per conto degli aventi diritto, sempreché detti titoli risultino provenienti da deposito di pertinenza estera di cui al successivo art. 94.

Art. 71.

Importazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero da parte di « residenti » e « non residenti ».

E' consentita l'importazione da parte di residenti e di non residenti di titoli azionari ed obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero, nonchè di quote dei « fondi comuni di investimento ».

Ai fini della riesportazione dei titoli di cui al precedente comma, i non residenti, all'atto dell'introduzione dei titoli stessi nel territorio della Repubblica, devono farsi rilasciare, a comprova di tale circostanza, apposita attestazione doganale utilizzabile, al predetto fine, entro sei mesi dalla data del rilascio.

Art. 72.

Esportazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e pagabili in Italia acquisiti e detenuti da « non residenti » e relativa reimportazione.

L'esportazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e pagabili in Italia acquisiti e detenuti da non residenti, in conformità delle disposizioni valutarie vigenti, può essere effettuata, per conto degli aventi diritto, esclusivamente da parte delle banche depositarie, sempreché trattisi di titoli costituiti nei depositi di cui al successivo titolo VI e risultino osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

La reimportazione dei titoli esportati ai sensi del comma precedente può essere effettuata esclusivamente da parte di banche abilitate per conto degli aventi diritto, osservate le modalità stabilite nelle citate circolari.

Art. 73.

Esportazione e reimportazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi in Italia e pagabili oltre che in Italia, anche all'estero.

Per l'esportazione e per la reimportazione dei titoli azionari ed obbligazionari emessi in Italia e pagabili, oltre che in Italia anche all'estero, devono essere osservate le disposizioni concernenti i titoli azionari ed obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero.

Titolo VI

CONTI E DEPOSITI DI PERTINENZA ESTERA

Art. 74.

Elencazione dei conti e dei depositi in lire e disposizioni di rinvio per la relativa movimentazione

I conti ed i depositi in lire di pertinenza estera sono distinti, in relazione alle finalità per le quali vengono aperti o costituiti, nelle seguenti categorie discipli-

nate dalle particolari disposizioni stabilite per ciascuna di esse dai successivi articoli:

A) *Conti*:

1) conti esteri;

2) conti capitale;

3) conti speciali ex decreto luogotenenziale 2 marzo 1948, n. 211;

4) conti speciali legge 7 febbraio 1956, n. 43;

5) conti speciali per indennizzi a cittadini delle Nazioni unite ai sensi del trattato di pace;

6) conti speciali diversi:

« conti organizzazioni ed enti con finalità di carattere internazionale »;

« conti rappresentanze diplomatiche e consolari »;

« conti temporaneo soggiorno »;

7) conti speciali transitori IVA;

8) conti speciali transitori;

9) conti correnti postali estero.

B) *Depositi*:

1) depositi capitale;

2) depositi speciali ex decreto luogotenenziale 2 marzo 1948, n. 211;

3) depositi speciali legge 7 febbraio 1956, n. 43;

4) depositi speciali per indennizzi a cittadini delle Nazioni unite ai sensi del trattamento di pace;

5) depositi speciali transitori in lire.

Le operazioni di accreditamento ed addebitamento a valere sui conti, nonchè quelle di immissione e prelevamento a valere sui depositi devono essere effettuate con l'osservanza delle modalità stabilite nelle circolari di attuazione ed applicazione del presente decreto.

Art. 75.

Conti esteri

I « conti esteri in lire » sono utilizzabili per i regolamenti ammessi.

Detti conti possono essere aperti presso le « banche abilitate » a nome di soggetti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Possono essere altresì aperti, a nome di persone fisiche di cittadinanza straniera, pur se residenti nel territorio della Repubblica, semprechè l'alimentazione avvenga con proventi non derivanti da attività produttrice di redditi esercitata in detto territorio.

Art. 76.

Conti capitale - Definizione e funzione

I conti capitale sono utilizzabili per l'esecuzione di investimenti e di disinvestimenti di capitali esteri in Italia per i quali gli interessati non intendano o non possano avvalersi delle facoltà operative consentite dalla legge 7 febbraio 1956, n. 43, nonchè per l'esecuzione di altre operazioni di movimenti di capitali esteri in Italia autorizzate.

Detti conti possono essere aperti presso banche abilitate a nome di soggetti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Possono essere altresì aperti a nome di persone fisiche di cittadinanza straniera, pur se residenti nel territorio della Repubblica, semprechè l'alimentazione avvenga con proventi non derivanti da attività produttrice di redditi svolta in detto territorio.

Art. 77.

Conti speciali decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211
Definizione e funzione

I « conti speciali ex decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211 » sono utilizzabili esclusivamente in relazione al disposto del terzo comma dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1956, n. 43.

Detti conti sono intrattenuti presso le « banche abilitate » a nome di persone fisiche straniere in qualsiasi paese residenti, nonchè di cittadini italiani ed enti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino che li abbiano aperti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 1956, n. 43, onde avvalersi delle facoltà concesse dal citato decreto legislativo in materia di investimenti e disinvestimenti di capitali esteri in Italia.

Art. 78.

Conti speciali legge 7 febbraio 1956, n. 43 -
Definizione e funzione

I « conti speciali legge 7 febbraio 1956, n. 43 » sono utilizzabili esclusivamente per le finalità previste dalla citata legge in materia di investimenti e disinvestimenti di capitali esteri in Italia.

Detti conti possono essere aperti presso le « banche abilitate » al nome di persone fisiche straniere in qualsiasi paese residenti, nonchè di cittadini italiani ed enti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, i quali intendono avvalersi delle facoltà concesse dalla ripetuta legge.

Art. 79.

Conti speciali indennizzi cittadini Nazioni unite -
Definizione e funzione

I « conti speciali per indennizzi a cittadini delle Nazioni unite » sono utilizzabili per l'esecuzione di operazioni di investimento in Italia da parte del titolare del conto, nonchè per il regolamento delle relative spese di soggiorno in Italia sostenute dal titolare medesimo e per esborsi effettuati dallo stesso a titolo di sussidio o regalia.

Detti conti sono intrattenuti, su autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, presso le « banche abilitate » a nome di soggetti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per lo accreditamento di somme che tali soggetti abbiano ricevuto a titolo di indennizzo ai sensi del trattato di pace.

Art. 80.

Conti speciali organizzazioni ed enti con finalità di carattere internazionale - Definizione e funzione

I « conti speciali di organizzazioni ed enti con finalità di carattere internazionale » sono utilizzabili in Italia per qualsiasi esigenza dei titolari, nonchè — pre-

via autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi — per effettuare trasferimenti all'estero o giri ad altri conti dell'estero.

Detti conti possono essere aperti, su autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, presso le « banche abilitate » al nome delle sedi in Italia di organizzazioni ed enti che esplicano attività anche fuori del territorio della Repubblica in conformità delle leggi e delle convenzioni interstatali istitutive, nonchè a nome di stranieri che rivestano la qualifica, in Italia, di rappresentanti legali o dipendenti di tali enti e organizzazioni, per l'accreditamento di somme in lire versate in Italia in favore del titolare del conto, a termini delle leggi e convenzioni istitutive, di lire provenienti da negoziazioni di valuta rimessa dall'estero o prelevata da conti esteri in valuta, ovvero di lire di conto estero.

Art. 81.

Conti speciali rappresentanze diplomatiche e consolari estere - Definizione e funzione

I « conti speciali di rappresentanze diplomatiche e consolari estere » sono utilizzabili per le esigenze in Italia dei titolari, per il pagamento all'estero di merci importate in franchigia doganale per uso delle predette rappresentanze nonchè per il trasferimento all'estero dei relativi saldi, o giri ad altri conti dell'estero.

Detti conti possono essere aperti presso le « banche abilitate » a nome delle ripetute rappresentanze accreditate presso il Governo italiano e la S. Sede nonchè a nome dei rispettivi titolari o dipendenti, purchè stranieri, per l'accreditamento di lire provenienti da negoziazione di valuta rimessa dall'estero o prelevata da conti esteri in valuta ovvero di lire di conto estero.

Art. 82.

Conti speciali temporaneo soggiorno Definizione e funzione

I « conti speciali in lire per temporaneo soggiorno » sono utilizzabili per le esigenze in Italia dei titolari durante il periodo della loro permanenza, nonchè per il trasferimento all'estero dei relativi saldi, ovvero per giri ad altri conti dell'estero.

Detti conti possono essere aperti presso le « banche abilitate » a nome di persone fisiche con residenza all'estero le quali soggiornino temporaneamente in Italia, per motivi di turismo, studio, cura e affari, per l'accreditamento di lire provenienti da negoziazione di valuta rimessa dall'estero o prelevata da conti esteri in valuta ovvero di lire di conto estero.

Art. 83.

Conti speciali transitori IVA

I « conti speciali transitori in lire IVA » — istituiti in relazione agli obblighi derivanti ai residenti che, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, rivestano la qualifica di rappresentanti ai fini IVA di soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia che effettuino operazioni imponibili nel territorio della Repubblica — sono utilizzabili per versamenti in favore dell'erario, per il regolamento dell'IVA da corrispondere per rivalsa a residenti (cedenti i beni o prestatori di servizi) nonchè per il ritrasferimento all'estero, in favore dell'intestatario non residente, delle somme dallo stesso precedentemente trasferite in alimentazione del conto.

Detti conti possono essere aperti presso le « banche abilitate » a nome dei soggetti non residenti indicati al comma precedente su richiesta dei loro rappresentanti in Italia, per l'accreditamento di somme in lire concernenti l'IVA corrisposta per rivalsa da residenti (cessionari di beni o committenti di servizi), di lire rimborsate ai sensi degli articoli 30 e 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, nonchè, infine, di lire derivanti da negoziazione di valuta rimessa dall'estero o prelevata da conto estero, ovvero girata da conti esteri in lire da parte del titolare del conto onde far fronte a temporanee carenze di disponibilità del conto medesimo.

Art. 84.

Conti speciali transitori - Definizione e funzione

I conti speciali transitori in lire sono aperti dalle banche abilitate a nome di soggetti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per l'accreditamento di somme in lire per le quali le banche stesse non siano in possesso degli elementi necessari onde poter procedere all'accreditamento in uno dei conti esteri in lire di cui ai precedenti articoli. La permanenza delle somme nei detti conti deve essere limitata al tempo necessario per lo accertamento, da parte delle banche, di tali elementi; ove ciò non sia possibile, l'utilizzo delle somme accreditate nei conti di cui sopra è subordinato alle determinazioni dell'Ufficio italiano dei cambi.

Le banche abilitate devono inoltre aprire i conti di cui al precedente comma per l'accreditamento di somme in lire che costituiscano oggetto di contestazioni valutarie in corso o comunque, di operazioni valutariamente irregolari, il cui utilizzo resta subordinato alle determinazioni dell'organo competente alla definizione della contestazione o dell'irregolarità.

Nei conti di cui al primo comma del presente articolo possono essere accreditate, su disposizione dell'Ufficio italiano dei cambi, disponibilità in lire, il cui utilizzo resta subordinato alle determinazioni del predetto ufficio.

Art. 85.

Conti correnti postali - Definizione e funzione

I conti correnti postali esteri sono utilizzabili, nei limiti e con le modalità stabiliti dal Ministero del commercio con l'estero, per i regolamenti tra residenti e non residenti di operazioni autorizzate.

Detti conti possono essere aperti presso l'Amministrazione postale a nome di soggetti con residenza o sede in uno dei Paesi con i quali l'Italia intrattiene il servizio di postagiro internazionale.

Art. 86.

Depositi capitale - Definizione e funzione

I « depositi capitale » sono istituiti per la custodia e l'amministrazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e pagabili in Italia che risultino acquisiti o detenuti in conformità delle disposizioni valutarie ma non ai sensi e per gli effetti della legge 7 febbraio 1956, n. 43 e del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211.

Detti depositi possono essere costituiti presso banche abilitate a nome di soggetti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 87.

Depositi speciali ex decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211 - Definizione e funzione

I « depositi speciali ex decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211 » sono istituiti per la custodia e l'amministrazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e pagabili in Italia, detenuti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo medesimo.

Detti depositi possono essere costituiti presso « banche abilitate » a nome di stranieri in qualsiasi paese residenti, nonchè a nome di cittadini italiani ed enti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 88.

Depositi speciali legge 7 febbraio 1956, n. 43 Definizione e funzione

I « depositi speciali legge 7 febbraio 1956, n. 43 » sono istituiti per la custodia e l'amministrazione dei titoli azionari ed obbligazionari emessi e pagabili in Italia, che risultino acquisiti o detenuti ai sensi e per gli effetti della citata legge.

Detti depositi possono essere costituiti presso «banche abilitate » al nome di stranieri in qualsiasi paese residenti, nonchè al nome di cittadini italiani ed enti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 89.

Depositi speciali indennizzi a cittadini delle Nazioni unite - Definizione e funzione

I « depositi speciali per indennizzi a cittadini delle Nazioni unite » sono istituiti per la custodia e l'amministrazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e pagabili in Italia, acquistati con utilizzo di somme corrisposte ai sensi del trattato di pace.

Detti depositi sono costituiti presso « banche abilitate » al nome di soggetti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 90.

Depositi speciali transitori - Definizione e funzione

I « depositi speciali transitori in lire » devono essere costituiti presso le banche abilitate a nome di soggetti con residenza fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino per l'immissione di titoli azionari ed obbligazionari in lire per i quali non ricorrano gli elementi atti a comprovarne, sotto il profilo valutario, la legittimità del possesso da parte dei non residenti.

La permanenza dei titoli nei depositi di cui al precedente comma deve essere limitata al tempo strettamente necessario all'acquisizione, da parte delle banche, di tali elementi; ove non sia possibile, le operazioni a valere sui depositi come sopra costituiti sono subordinate alle determinazioni dei competenti organi valutari.

Nei depositi di cui al primo comma del presente articolo possono essere immessi su disposizione dell'Ufficio italiano dei cambi, titoli emessi o pagabili in Italia il cui prelievo resta subordinato alla determinazione del predetto ufficio.

Art. 91.

Elencazione conti e depositi esteri in valuta e disposizioni di rinvio per la relativa movimentazione

I conti ed i depositi in valuta di pertinenza estera sono distinti, in relazione alle finalità per le quali vengono accesi o costituiti, nelle seguenti categorie disciplinate dalle particolari disposizioni stabilite per ciascuna di esse ai successivi articoli:

1) conti esteri;
2) conti speciali transitori;
3) depositi dell'estero;
4) depositi speciali transitori.

Le operazioni di accreditamento ed addebitamento a valere sui conti nonchè quelle di immissione e prelievo a valere sui depositi devono essere effettuate con l'osservanza delle modalità stabilite nelle circolari di attuazione ed applicazione del presente decreto.

Art. 92.

Conti esteri in valuta

Le banche abilitate possono aprire a nome di soggetti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, « conti esteri in valuta » per l'accreditamento di somme in valuta pervenute dall'estero, prelevate da altro conto estero della stessa specie, corrisposte da residenti in conformità delle disposizioni vigenti a regolamento di operazioni autorizzate, nonchè, infine, derivanti da conversione di disponibilità in lire prelevate da conti in lire di pertinenza estera nei casi consentiti.

I conti di cui al precedente comma possono essere altresì aperti a nome di persone fisiche di cittadinanza straniera pur se residenti nel territorio della Repubblica, semprechè l'alimentazione avvenga con proventi non derivanti da attività produttrice di redditi svolta nel detto territorio. Detti conti sono utilizzabili liberamente nell'interesse dei titolari.

Intestatari dei conti di cui al primo comma possono essere anche le Rappresentanze diplomatiche e consolari estere accreditate presso il Governo italiano ovvero presso la S. Sede ed i rispettivi titolari o dipendenti stranieri, nonchè le sedi in Italia di organizzazioni ed enti che esplicano attività anche fuori del territorio della Repubblica, in conformità delle leggi e delle convenzioni interstatali istitutive riconosciute dallo Stato italiano, e gli stranieri che rivestano, nel territorio della Repubblica, la qualifica di rappresentanti legali o dipendenti di tali organizzazioni ed enti.

Gli altri stranieri e gli apolidi con residenza nel territorio della Repubblica possono intrattenere, sempre presso « banche abilitate », conti di cui al primo comma previa autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 93.

Conti speciali transitori in valuta - Definizione e funzione

I conti speciali transitori in valuta sono aperti dalle banche abilitate a nome di soggetti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per l'accreditamento di somme in valuta per le quali le banche stesse non siano in possesso degli elementi necessari onde poter procedere all'accreditamento nei conti esteri di cui al precedente art. 92.

La permanenza delle somme nei conti di cui al precedente comma deve essere limitata al tempo necessario all'acquisizione, da parte delle banche, di tali elementi; ove ciò non sia possibile, l'utilizzo delle somme accreditate è subordinato alle determinazioni dell'Ufficio italiano dei cambi.

Le banche abilitate devono inoltre aprire conti di cui al primo comma per l'accreditamento di somme in valuta che costituiscano oggetto di contesti valutari in corso o, comunque, di operazioni valutariamente irregolari, il cui utilizzo resta subordinato alle determinazioni dell'organo competente alla definizione del contesto o dell'irregolarità.

Art. 94.

Depositi dell'estero in valuta - Definizione e funzione

I « depositi dell'estero in valuta » sono istituiti per la custodia e l'amministrazione di titoli stilati in qualsiasi valuta estera emessi o pagabili all'estero.

Detti depositi possono essere costituiti presso le « banche abilitate » a nome di stranieri in qualsiasi paese residenti, nonchè a nome di cittadini italiani ed enti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 95.

Depositi speciali transitori - Definizione e funzione

I depositi speciali transitori in valuta devono essere costituiti presso le banche abilitate a nome di soggetti con residenza o sede fuori della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino per l'immissione di titoli azionari ed obbligazionari in valuta per i quali non ricorrano gli elementi atti a comprovare, sotto il profilo valutario, la leggittimità del possesso da parte dei non residenti.

La permanenza del titolo nei depositi onde trattasi deve essere limitata al tempo strettamente necessario all'acquisizione, da parte delle banche, di tali elementi; ove ciò non sia possibile, le operazioni a valere sui depositi come sopra costituiti sono subordinate alle determinazioni dei competenti organi valutari.

Art. 96.

Accertamento dei requisiti richiesti per intrattenere i conti ed i depositi

Le banche presso le quali vengono aperti i conti e costituiti i depositi sia in lire che in valuta di cui al presente titolo, all'atto dell'apertura o della costituzione di ciascun conto e deposito, devono, in ogni caso, accertare sotto la propria responsabilità l'identità dei titolari, nonchè l'esistenza per i medesimi dei requisiti richiesti per le singole categorie di conti e depositi, circostanza questa ultima che le banche stesse devono aver cura di verificare ogni biennio ai fini del mantenimento dei conti e depositi in questione.

Titolo VII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 97.

Conti di evidenza relativi a somme di pertinenza estera gestite da residenti

I conti di evidenza possono essere aperti in qualsiasi valuta estera presso banche abilitate a nome di agenzie di viaggio, spedizionieri, nonchè agenti e raccomandatari di compagnie estere di navigazione, per la gestione di rimesse in valuta pervenute a detti soggetti nell'ambito della specifica attività dagli stessi esercitata, da utilizzare nell'interesse dei remittenti per pagamenti a terzi nei limiti del mandato conferito dai remittenti medesimi.

I termini di utilizzo di dette somme sono correlati all'esecuzione del regolamento delle operazioni per le quali le rimesse sono state effettuate.

Art. 98.

Regolamenti in valuta tra « residenti »

E' consentita la cessione fra residenti, tramite banche abilitate, di quote di partecipazione in imprese estere e di titoli azioni ed obbligazionari, quotati nei listini pubblicati dalle borse valori ufficiali estere, emessi e/o pagabili all'estero, di quote di fondi comuni di investimento autorizzati ad operare in Italia e di immobili sempre chè, in ogni caso, per gli acquirenti sussistano le condizioni richieste per poterne direttamente effettuare l'acquisto all'estero.

Il regolamento tra residenti ed imprese assicurative operanti in Italia di premi e indennizzi correlati ad assicurazioni, coassicurazioni e riassicurazioni può essere effettuato in valuta osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

E' altresì consentito il reintegro di conti autorizzati spedizionieri e transitari di cui all'art. 30 del presente decreto da parte dei titolari con acquisti sul mercato o con disponibilità accreditate in conti valutari, nei casi stabiliti nelle predette circolari.

Art. 99.

Conti in valuta emigrati

Ai cittadini italiani che si trovano all'estero per svolgervi un lavoro dipendente o artigianale è consentito intrattenere, presso banche abilitate, durante il periodo di permanenza all'estero, conti in valuta, denominati « conti in valuta emigrati », alimentabili con i risparmi dei redditi di lavoro colà conseguiti fermo rimanendo per gli stessi la possibilità di detenere all'estero le disponibilità in valuta di che trattasi.

L'apertura di conti della specie è consentita anche ai cittadini italiani che rivestano la qualifica di frontalieri, ai sensi del precedente art. 56 ovvero che risultino dipendenti di organismi internazionali cui l'Italia partecipa aventi sede in Italia.

Per l'apertura, la movimentazione e l'estinzione di tali conti assimilabili ai conti di pertinenza estera, devono essere osservate le modalità e le condizioni stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Art. 100.

Agenti italiani all'estero

Gli agenti italiani all'estero, da intendersi per tali i funzionari dello Stato, nonchè i dipendenti italiani di enti, società e ditte con sede nel territorio della Repubblica, inviati all'estero per svolgervi, in modo continuativo attività retribuita a carico della gestione valutaria nazionale, possono detenere all'estero, durante il periodo della loro permanenza, conti e depositi in valuta a condizione che i conti siano alimentati con i redditi colà percepiti e che nei depositi vengano immessi titoli acquisiti con tali redditi.

Ai soggetti di cui al precedente comma è consentita altresì l'apertura dei conti di cui al precedente art. 99 ferme restando le condizioni nello stesso previste. Agli stessi soggetti è altresì consentito intrattenere conti e depositi in lire interne presso qualsiasi azienda di credito operante nel territorio della Repubblica alimentabili con rimesse dall'estero, ovvero con redditi o realizzi derivanti da attività o cespiti nel territorio della Repubblica.

Art. 101.

Campione d'Italia
esclusione dall'obbligo di offerta in cessione

Le persone fisiche con residenza effettiva nel comune di Campione d'Italia, limitatamente ai redditi derivanti da attività esercitate in detto comune ovvero all'estero, non sono assoggettati, in relazione ai rapporti con altri soggetti residenti nel ripetuto comune e con non residenti, all'obbligo dell'offerta in cessione di cui all'art. 8 della legge valutaria n. 786.

Art. 102.

Rapporti tra i « residenti »
in Campione d'Italia e gli altri « residenti »

I rapporti tra le persone fisiche residenti in Campione d'Italia e i residenti nel restante territorio nazionale, in parziale deroga al regime generale dei rapporti tra « residenti », restano disciplinati come segue:

per i movimenti di merce dall'Italia verso Campione e viceversa devono essere osservate le disposizioni di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro delle finanze del 20 novembre 1967 concernente « valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie e denuncie e benestare all'importazione e all'esportazione »;

i crediti delle persone fisiche residenti in Campione verso i residenti nel restante territorio nazionale devono essere regolati esclusivamente in lire interne, fatta eccezione di quelli connessi alla dimora in Campione di questi ultimi per viaggi di affari turismo, studio e cura;

i debiti possono essere regolati sia in lire che in valuta, salvo che trattisi di debiti relativi a forniture di merci non destinate al consumo nel comune di Campione, nel qual caso il regolamento di tali impegni deve essere effettuato esclusivamente in valuta;

per i regolamenti in valuta di debiti di residenti in Campione verso residenti nel restante territorio nazionale, devono essere osservate le disposizioni di cui al precedente titolo II del presente decreto.

Art. 103.

Campione d'Italia - Investimenti

Gli investimenti in Campione d'Italia effettuati da non residenti ai sensi della legge 7 febbraio 1956, n. 43, o mediante disponibilità di conto capitale in contropartita con residenti nel territorio della Repubblica, compreso il comune di Campione, sono considerati a tutti gli effetti investimenti esteri in Italia.

Ai fini del riconoscimento ai predetti investimenti dei benefici di cui alla citata legge n. 43, le somme in valuta da corrispondere ai venditori debbono comunque formare oggetto di cessione alla gestione valutaria italiana.

Ai fini dell'applicabilità delle disposizioni che regolano gli investimenti diversi da quelli di cui al precedente comma, gli investimenti stessi debbono comunque essere attuati nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Gli investimenti all'estero effettuati dalle persone fisiche residenti nel comune di Campione d'Italia restano assoggettati alle norme di cui alla legge valutaria n. 786 e agli altri obblighi di cui al presente decreto.

Art. 104.

Conti intrattenuti dai « residenti » in Campione; importazione ed esportazione di banconote, monete e titoli italiani ed esteri da parte dei soggetti onde trattasi.

In relazione a quanto disposto nei precedenti articoli 101, 102 e 103, le persone fisiche con effettiva residenza nel comune di Campione possono intrattenere conti presso banche elvetiche e, in Italia, i seguenti conti e depositi:

presso qualunque azienda di credito, conti e depositi in lire interne;

presso banche abilitate, conti in valuta denominati « conti in valuta Campione d'Italia ».

I conti in valuta possono essere alimentati liberamente con valuta proveniente dall'estero acquisita ai sensi del precedente art. 101 e sono utilizzabili per cessioni contro lire, giro ad altri conti della specie o pagamenti, in Italia o all'estero, a favore di non residenti, con le modalità e nei limiti stabiliti nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Sempre in relazione a quanto disposto nel precedente art. 102, per l'importazione e l'esportazione, rispettivamente verso o dal territorio doganale italiano, da parte di residenti nel predetto comune, si applicano:

le disposizioni prescritte per i non residenti al precedente titolo V, ove trattisi di importazione ed esportazione di biglietti di Stato e di banca esteri, monete metalliche estere aventi corso legale, nonchè titoli di credito sull'estero;

le disposizioni prescritte per i residenti al precedente titolo V, ove trattisi di importazione e di esportazione di biglietti di Stato e di banca italiani, monete metalliche italiane aventi corso legale, nonchè titoli di credito in lire sull'Italia e documenti emessi a valere su conti interni in lire.

Art. 105.

Obbligazioni tra « residenti » nel territorio della Repubblica ed i residenti nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Le obbligazioni tra persone fisiche e giuridiche con residenza, o sede nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e persone fisiche e giuridiche residenti devono essere considerate quali obbligazioni tra residenti da regolarsi in lire interne.

In relazione a quanto stabilito nel precedente comma, alle persone fisiche e giuridiche con residenza o sede in uno dei ripetuti Stati, è consentito intrattenere presso qualsiasi azienda di credito operante nel territorio della Repubblica, conti e depositi in lire interne

Restano ferme le altre disposizioni emanate in materia.

Art. 106.

Deleghe di competenza attribuite all'Ufficio italiano dei cambi

All'Ufficio italiano dei cambi oltre alle competenze attribuite nei precedenti articoli e nell'allegato al presente decreto, nonchè quelle conferite nelle autorizzazioni particolari rilasciate dai Ministeri competenti, viene altresì delegata la facoltà di rilasciare provvedimenti valutari necessari in materia di:

1) regolamenti di operazioni commerciali, di operazioni invisibili correnti e di operazioni di transito fino a trecentosessanta giorni dalla data di decorrenza dei termini di iniziativa bancaria di cui al precedente art. 12 nei rapporti con residenti nei Paesi non aderenti all'OCSE; fino a cinque anni dalle predette date di decorrenza nei rapporti con residenti in Paesi C.E.E. ed esclusivamente per operazioni di valore non superiore a lire 1 miliardo nei rapporti con residenti in Paesi OCSE diversi da quelli C.E.E.;

2) cessione tra residenti di effetti cambiari a carico dell'estero emessi in pagamento di esportazioni;

3) regolamenti di merci acquistate in Italia ed ivi rivendute da parte di non residenti;

4) regolamenti per merce che non viene importata o esportata;

5) esportazioni ed importazioni « franco valuta » di merci a dogana verso o da Paesi aderenti all'OCSE e per importi non superiori al controvalore di lire 50 milioni trimestrali, verso o da Paesi non aderenti alla OCSE;

6) esportazioni ed importazioni di merci « senza regolamento »;

7) regolamenti oltre i termini di cui all'art. 12 ed entro quelli di cui al precedente punto 1) di temporanee importazioni ed esportazioni trasformate in definitiva;

8) proroghe di impegni valutari assunti a fronte di operazioni commerciali, operazioni invisibili correnti ed operazioni di transito purchè rientranti nei termini di cui al precedente punto 1);

9) deroghe all'obbligo del deposito vincolato infruttifero previsto ai precedenti articoli 15 e 16;

10) costituzione in deposito di titoli o somme di pertinenza di non residenti presso le società residenti emittenti titoli stessi ovvero altri soggetti residenti — diversi dalle banche abilitate — all'uopo delegati dai non residenti, nonchè utilizzo delle predette attività o somme da parte dei delegati per pagamenti in Italia e per trasferimenti all'estero per conto dei mandanti;

11) esborsi per realizzi di beni di presunta pertinenza estera, fino a lire 500 milioni, e per rimborsi di prestiti assunti all'estero da connazionali durante il periodo di residenza all'estero;

12) accensione e proroga di conti speciali in valuta per depositi cauzionali;

13) rilascio di garanzie in favore di non residenti;

14) partecipazione di banche o società finanziarie a consorzi di garanzia ed a sindacati di collocamento di titoli azionari e obbligazioni esteri;

15) partecipazione di banche al capitale sociale della SWIFT;

16) acquisto di titoli della casa madre estera effettuato da residenti dipendenti di filiazioni italiane della stessa;

17) variazioni della valuta contrattuale di prestiti esteri;

18) regolarizzazione di investimenti esteri in Italia effettuati da non residenti con lire rivenienti da negoziazioni di valuta ad altro titolo;

19) conversione di crediti esteri in partecipazioni in imprese italiane da parte dei creditori non residenti;

20) esborsi a fronte di disinvestimenti di capitali esteri in Italia e di investimenti italiani all'estero, oltre i termini di cui al precedente art. 12;

21) apertura presso banche abilitate di conti in valuta non di conto valutario a nome di residenti e relative proroghe;

22) estinzione di finanziamenti obbligatori all'importazione nei casi di mancato adempimento;

23) operazioni a termine su merci presso borse estere;

24) regolamenti mediante compensazione valutaria;

25) regolamenti per sconti ed abbuoni quando non conformi agli usi commerciali;

26) svincolo di somme trattenute a residenti e non residenti a seguito di controlli doganali;

27) accreditamento su conti esteri di banconote estere documentate da apposita attestazione doganale se di ammontare superiore al limite stabilito nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto;

28) invio di assegni all'estero per l'incasso da parte di persone o case di spedizioni incaricate da banche estere nell'interesse di banche italiane;

29) apertura di conti correnti postali all'estero.

Art. 107.

Criteri di attribuzione di competenza in materia di operazioni accessorie

Indipendentemente dalle specifiche competenze attribuite nell'ambito del presente decreto, i provvedimenti valutari necessari per l'esecuzione di operazioni che abbiano natura accessoria o strumentale rispetto ad altre operazioni eseguibili su singola autorizzazione sono rilasciati dall'organo valutario competente in ordine all'operazione principale.

Art. 108.

Competenze della SACE

Resta ferma la competenza in materia valutaria della SACE (sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione) alla stessa attribuita con decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 agosto 1977, e successive modificazioni.

Art. 109.

Facoltà dell'Ufficio italiano dei cambi di chiedere informazioni e segnalazioni

L'Ufficio italiano dei cambi, ai fini dell'esercizio del controllo sui cambi, ha facoltà di richiedere agli operatori residenti tutte le informazioni e le segnalazioni relative ai rapporti da questi intrattenuti con non residenti ed alle attività dagli stessi svolte al di fuori del territorio della Repubblica.

Art. 110.

Competenze dell'Ufficio italiano dei cambi sull'applicazione ed interpretazione delle disposizioni valutarie.

I Ministeri competenti, ai fini della pratica attuazione di quanto previsto negli articoli del presente decreto, si avvalgono dell'Ufficio italiano dei cambi per l'emanazione delle circolari necessarie all'applicazione del decreto stesso.

Fatta salva la competenza dei Ministeri del tesoro e del commercio con l'estero per quanto riguarda l'interpretazione del presente decreto, l'Ufficio italiano dei cambi potrà rispondere direttamente alle richieste di precisazioni e di chiarimenti che la relativa applicazione possa far sorgere.

Indipendentemente dalle deleghe esplicitamente conferite nel presente decreto dai Ministri competenti ad altri enti in ordine al rilascio dei provvedimenti valutari necessari per l'effettuazione di operazioni non liberalizzate, nonchè da quanto stabilito al precedente articolo 107 in materia di operazioni strumentali o accessorie, i Ministeri medesimi possono, in via eccezionale, provvedere direttamente, secondo le rispettive competenze.

Art. 111.

Abrogazione decreti ministeriali

Sono abrogati:

decreto ministeriale 21 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1974, n. 77, contenente norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

decreto ministeriale 4 febbraio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1976, n. 32, concernente istituzione di « conti in valuta emigrati »;

decreto ministeriale 7 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1978, n. 220, contenente norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

decreto ministeriale 29 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1979, n. 70, concernente modificazione all'art. 1 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

decreto ministeriale del 23 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1980, n. 127, concernente modificazioni al decreto ministeriale 7 agosto 1978 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

decreto ministeriale 8 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1980, n. 127, contenente norme concernenti l'esportazione e l'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani;

decreto ministeriale 15 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1980, n. 343, contenente norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

decreto ministeriale 15 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1980, n. 343, contenente norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

Art. 112.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'Ufficio italiano dei cambi, emanerà le relative circolari di attuazione ed applicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 12 marzo 1981

Il Ministro del commercio con l'estero
MANCA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

ALLEGATO *A*

OPERAZIONI INVISIBILI CORRENTI

Causali	Esborsi	Introiti (1)
1) Trasporti marittimi, fluviali, aerei e terrestri; prestazioni accessorie o strumentali a tali rapporti.	Sempreché il trasporto concerna merci oggetto di operazioni di esportazione, importazione e transito autorizzate.	
2) Noleggi di navi, aerei, vagoni ferroviari, contenitori e semirimorchi.	Con esclusione del noleggio di navi ed aerei per attività diverse dal trasporto di merci e passeggeri e, in ogni caso, con esclusione del noleggio di unità da diporto battenti bandiera di Paesi non aderenti all'OCSE nonché del Giappone.	Con esclusione del noleggio di vagoni ferroviari nazionali a Paesi non aderenti al FMI ovvero non compresi in aree monetarie di Paesi membri dell'OCSE.
3) Servizi portuali ed aeroportuali connessi con l'attracco di navi e lo scalo di aerei; servizi connessi alla sosta di mezzi di trasporto terrestri.		
4) Pedaggi e diritti vari per il passaggio di canali e stretti.		
5) Trasporti attraverso tubazioni (oleodotti, metanodotti e simili).		
6) Rifornimenti di carburante a mezzi di trasporto navali, aerei e terrestri.		
7) Servizi telefonici, postali, radiotelegrafici e radiotelevisivi.		
8) Attività di intermediazione fornita da agenti, commissionari e mediatori.	Sempreché l'attività di intermediazione abbia per oggetto esportazioni, importazioni, ovvero operazioni autorizzate, sempreché le operazioni abbiano come controparti soggetti residenti e non residenti, i compensi siano conformi ai normali usi commerciali e resi noti al momento del primo intervento della banca abilitata ed inoltre: nel caso di intermediazione resa da agenti o da commissionari, sempreché tale attività sia riconducibile al contratto di agenzia o di commissione; nel caso di intermediazione resa da mediatori, sempreché il rapporto di mediazione risulti comprovato da idonea documentazione. Sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi i compensi della specie per operazioni tra residenti e non residenti, per i quali non ricorrano le condizioni sopra riportate o quelle stabilite all'art. 12 del presente decreto. Nel caso di trasferimenti posticipati oltre i termini di cui al citato articolo 12 i compensi, ferme restando tutte le altre condizioni, sono liberamente trasferibili, con segnalazione all'Ufficio italiano dei cambi.	
9) Attività di spedizione	Sempreché tali prestazioni siano relative al movimento di merci oggetto di operazioni di esportazione, importazione e transito autorizzate.	
10) Attività di intermediazione bancaria	Sempreché l'attività si riferisca ad operazioni autorizzate.	
11) Spese di qualsiasi genere inerenti all'esercizio dell'attività bancaria, sostenute da banche nell'interesse proprio.		

Causali	Esborsi	Introiti (1)
12) Contributi di filiali, succursali e, in genere, sedi secondarie alle spese generali sostenute dalle case madri, sedi centrali e capo zona (spese di regia).	Nel caso di spese di regia dovute da rappresentanze in Italia di compagnie estere di assicurazione, sempreché sia stato ottenuto il preventivo nulla-osta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.	
13) Rimborsi da parte di case madri, sedi centrali o capo zona delle spese sostenute — nell'interesse comune — dalle filiali, succursali e, in genere, sedi secondarie.		
14) Spese relative all'impianto ed alla conduzione di uffici o sedi di rappresentanza.	Sempreché tali uffici o sedi non siano assegnatari di fondi di esercizio loro conferiti ai sensi della causale 102.	
15) Spese sostenute da agenzie di stampa e corrispondenti di quotidiani e periodici.	Qualora trattisi di trasferimenti verso Paesi non aderenti al FMI, sempreché non eccedenti il controvalore di L. 5.000.000.	
16) Partecipazione a fiere ed esposizioni.		
17) Prestazioni pubblicitarie	Sempreché tali prestazioni siano relative a beni e servizi nazionali e rese all'estero.	
18) Lavori di costruzione, ampliamento e manutenzione di beni immobili e delle relative pertinenze.	Sempreché tali prestazioni siano effettuate nel territorio della Repubblica.	
19) Riparazioni di mezzi di trasporto navali, aerei e terrestri.	Con esclusione delle riparazioni navali ed aeree da effettuarsi in Paesi non aderenti al FMI che non siano urgenti ed indispensabili per la sicurezza della navigazione.	
20) Lavori di officina, montaggio, riparazione e trasformazione di macchinari.	Ivi comprese le riparazioni eseguite all'estero, durante il periodo di garanzia di macchinari esportati dall'Italia.	
21) Prestazioni relative alla lavorazione e trasformazione di merci.		
22) Assicurazione su merci:		
a) assicurazione su merce esportata CIF, stipulata da esportatore residente con compagnia operante in Italia;	Indennizzi sempreché in base alla polizza siano direttamente dovuti agli aventi diritto non residenti.	Non dà luogo a regolamenti dall'estero.
b) assicurazione su merce esportata FOB stipulata da importatore non residente con compagnia operante in Italia;	Indennizzi.	Premi.
c) assicurazione su merce importata CIF stipulata da esportatore non residente con compagnia operante all'estero;	Non dà luogo a regolamenti verso l'estero.	Indennizzi
d) assicurazione su merce importata CIF stipulata da esportatore non residente con compagnia operante in Italia;	Indennizzi, soltanto se dovuti, in base alla polizza, direttamente all'esportatore non residente.	Premi.
e) assicurazione su merce viaggiante all'estero stipulata da non residente con compagnia operante in Italia.	Indennizzi sempreché in base alla polizza siano direttamente dovuti ad aventi diritto non residenti.	Premi.
23) Assicurazione di corpi (navi od aerei):		
a) assicurazione di corpi (navi od aerei) di proprietà di residenti stipulata da operatore con compagnia operante all'estero (il contratto deve essere autorizzato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato);	Premi.	Indennizzi per avaria o perdita totale di navi od aerei.
b) assicurazione di corpi (navi od aerei) stipulata da operatore non residente con compagnia operante in Italia.	Indennizzi per perdita totale di navi od aerei, avaria particolare o generale, ricorso terzi o salvataggio.	Premi.

Causali	Esborsi	Introiti (1)
24) Assicurazione vita:		
a) assicurazione vita stipulata con compagnia operante all'estero da persona già residente all'estero che abbia stabilito o ristabilito la propria residenza in Italia.	Premi, purché all'epoca dello stabilimento della residenza in Italia dell'obbligato al pagamento dei premi, il contratto risulti stipulato da oltre tre anni e siano stati pagati i premi relativi a tale periodo di tempo.	Indennità, liquidazioni e rendite.
b) assicurazione vita con compagnia operante in Italia a beneficio di persone fisiche residenti all'estero o in Italia.	Indennità, liquidazioni e rendite.	Premi (se l'obbligato al pagamento dei premi è un non residente).
Assicurazione contro i danni		
25) Assicurazione danni stipulata con compagnia operante in Italia.	Indennizzi (se dovuti a non residenti ivi comprese eventuali spese)	Premi (se l'obbligato al pagamento è un non residente).
26) Assicurazione responsabilità civile automobilistica stipulata con compagnia di assicurazione operante in Italia.	Indennizzi se dovuti a non residenti. Nell'indennizzo sono da ritenere incluse le eventuali spese (legali etc.) sostenute dal danneggiato non residente per la definizione della pratica.	Premi (se l'obbligato al pagamento è un non residente).
27) Assicurazione rischi coperti dal sistema della Carta verde. Per le particolari istruzioni e modalità si rinvia alle disposizioni contenute nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.	Indennizzi.	Indennizzi.
28) Altre assicurazioni stipulate con compagnie operanti all'estero. Assicurazione stipulata da persona residente in Italia sempreché la compagnia non abbia filiali operanti in Italia, non vi sia intervento di terzi ed i rischi concernano: persone residenti all'estero; beni situati o immatricolati all'estero; responsabilità relative a dette persone e beni.	Premi. Il primo pagamento può però aver luogo soltanto previo esame della documentazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato volto a stabilire se ricorrano le condizioni previste.	Indennità, liquidazioni e rendite derivanti da contratti di assicurazione stipulati in conformità delle disposizioni pro-tempore vigenti.
29) Assicurazione stipulata da persona già residente all'estero che abbia stabilito o ristabilito la propria residenza in Italia.	Soltanto ove trattisi di premi dovuti per contratti di assicurazione infortuni e purché all'epoca dello stabilimento della residenza in Italia dell'obbligato al pagamento dei premi il contratto risulti stipulato da oltre tre anni e siano stati pagati i premi relativi a tale periodo di tempo.	Indennità, liquidazioni e rendite derivanti da contratti di assicurazione stipulati in conformità delle disposizioni pro-tempore vigenti.
30) Assicurazione relativa a rischi non compresi in quelli riportati nelle causali di cui al presente allegato sempreché trattisi di rischi non copribili con compagnie operanti in Italia.	Premi. Il primo pagamento può però aver luogo soltanto previa autorizzazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.	Indennizzi.
31) Riassicurazione (o retrocessione) di contratti assicurativi sempreché le clausole dei contratti siano conformi alle leggi italiane, pro-tempore vigenti, in materia assicurativa ed alle disposizioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.	Regolamento di saldi da parte di compagnie operanti in Italia anche attraverso brokers non residenti a favore di compagnie assicuratrici operanti all'estero.	Regolamento di saldi anche attraverso brokers non residenti da parte di compagnie operanti all'estero a favore di compagnie assicuratrici operanti in Italia.
32) Assicurazioni sociali	Contributi dovuti ad istituto di assicurazione sociale di Stato estero. Pensioni ed altre prestazioni a titolari di pensioni «non residenti» dovuti da istituti italiani.	Pensioni ed altre prestazioni a titolari di pensioni «residenti». Contributi.
33) Lavori diversi da quelli considerati nelle precedenti causali.	Previo esame della documentazione da parte dell'UIC qualora il compenso relativo a tali lavori sia superiore al controvalore di L. 2.500.000.	

Causali	Esborsi	Introiti (1)
34 *a*) Trasferimenti di salari e stipendi	Sempreché a favore di dipendenti che prestano la loro opera all'estero. Qualora tali pagamenti debbano essere effettuati a marittimi imbarcati su navi nazionali, gli stessi (o gli eventuali acconti) possono essere corrisposti in valuta estera fino ad una quota massima del 50% della retribuzione mensile maturata.	
34 *b*) Prestazioni di lavoro autonomo di professionisti o studi professionali e attività di amministratori di società.	Qualora tali prestazioni e attività siano fornite da residenti in Paesi non aderenti al FMI, sempreché il relativo compenso non superi il controvalore di L. 5.000.000.	
35) Rimesse verso il Paese di origine di risparmi su redditi di lavoro.	1) Fino ad un massimo dell'80% del reddito netto percepito, nel caso di immigrati in Italia da non più di 10 anni. 2) Fino ad un massimo del 20% del reddito netto percepito, e comunque per un importo non superiore a lire 5 milioni annue, nel caso di immigrati in Italia da più di 10 anni. 3) I trasferimenti per importi superiori a quelli indicati nei precedenti punti 1) e 2), nonché quelli effettuati verso un Paese diverso da quello di origine del richiedente, sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'UIC.	
36 *a*) Prestazioni di artisti e tecnici cinematografici.	Qualora tali prestazioni siano fornite da residenti in Paesi non aderenti alla CEE, sempreché il relativo compenso non superi il controvalore di L. 5.000.000.	
36 *b*) Prestazioni di sportivi, nonché di artisti e tecnici diversi da quelli cinematografici.	Qualora tali prestazioni siano fornite da residenti in Paesi non aderenti al FMI, sempreché il relativo compenso non superi il controvalore di L. 5.000.000.	
37) Premi vinti in concorsi, gare o manifestazioni sportive, artistiche e culturali in genere.		
38) Pensioni diverse da quelle di cui alla precedente causale 32).		
39) Indennità di liquidazione derivanti da contratti di lavoro.	Sempreché i contratti siano stipulati tra residenti e non residenti.	
40) Trasferimenti, in occasione del rimpatrio, di risparmi su redditi di lavoro.	Previo esame della documentazione da parte dell'UIC.	
41) Alimenti	Sempreché trattisi di alimenti dovuti per legge o per provvedimento dell'autorità giudiziaria e sempreché l'importo non sia superiore al controvalore di L. 2.500.000 mensili.	
42) Diritti d'autore	Qualora tali diritti siano dovuti a residenti in Paesi non aderenti al FMI sempreché il relativo compenso non superi il controvalore di L. 5.000.000 l'anno per singolo contratto.	
43) Servizi giornalistici e d'informazione forniti da agenzie di stampa e da imprese editoriali.	Qualora tali servizi siano forniti da residenti in Paesi non aderenti al FMI sempreché il relativo compenso non superi il controvalore di L. 5.000.000 per singolo contratto.	

Causali	Esborsi	Introiti (1)
44) Attività di assistenza tecnica . . .	Sempreché trattisi di assistenza relativa alla produzione e distribuzione di beni e servizi.	
45) Acquisto e sfruttamento di brevetti, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed invenzioni.	Previo esame della documentazione da parte dell'UIC qualora il pagamento non sia collegato all'effettivo utilizzo.	
46) Tasse relative alla registrazione ed al mantenimento di brevetti e marchi di fabbrica.		
47 *a*) Sfruttamento di films e di programmi televisivi, sincronizzazione e copia.	Sempreché sia stato ottenuto il preventivo nulla-osta dell'UIC al trasferimento concesso su parere favorevole del comitato tecnico per la cinematografia.	Sempreché sia stato ottenuto il preventivo nulla-osta dell'UIC allo sfruttamento concesso su parere favorevole del comitato tecnico per la cinematografia.
47 *b*) Realizzazione di films e programmi televisivi.	Sempreché sia stato ottenuto il preventivo nulla-osta dell'UIC al trasferimento concesso su parere favorevole del comitato tecnico per la cinematografia.	Sempreché sia stato ottenuto il preventivo nulla-osta dell'UIC allo sfruttamento concesso su parere favorevole del comitato tecnico per la cinematografia.
48) Trasferimenti per quote di compartecipazione o di collaborazione cinematografica (coproduzione).	Sempreché sia stato ottenuto il preventivo nulla-osta dell'UIC al trasferimento concesso su parere favorevole del Ministero del turismo e dello spettacolo.	Sempreché sia stato ottenuto il preventivo nulla-osta dell'UIC allo sfruttamento concesso su parere favorevole del Ministero del turismo e dello spettacolo.
49 *a*) Spese di viaggio e soggiorno a scopo di turismo ed affari.	Fino al controvalore di L. 1.100.000 a persona per anno solare; esborsi di ammontare superiore possono essere effettuati esclusivamente per viaggi e soggiorni a scopo di affari, previa autorizzazione dell'UIC.	
49 *b*) Spese di viaggio e soggiorno a scopo di cura e studio.		
49 *c*) Spese per la partecipazione a crociere marittime.	Qualora l'esborso sia effettuato da residenti diversi dalle agenzie turistiche ed organizzazioni similari ovvero da queste per conto dei primi, il 50 % delle spese sostenute al presente titolo deve essere considerato in utilizzo del massimale di cui alla precedente causale 49 *a*).	
50) Acquisto di biglietti di passaggio su navi ed aerei.	Sempreché il pagamento sia effettuato in Italia in lire.	
51) Acquisto di biglietti ferroviari e di buoni benzina.	Sempreché il pagamento sia effettuato in Italia in lire.	
52) Servizi turistici ed alberghieri	Qualora l'esborso sia effettuato da residenti diversi da agenzie turistiche ed organizzazioni similari, ovvero da queste per conto dei primi, si applicano le disposizioni di cui alla precedente causale 49 *a*).	
53) Rimesse per sostentamento, sussidi e regalie	Fino al controvalore di L. 300.000 per anno solare; esborsi di ammontare superiore possono essere effettuati previa autorizzazione dell'UIC.	
54) Locazione di immobili	Limitatamente agli immobili siti all'estero, la cui locazione sia strumentale all'esecuzione di operazioni autorizzate. Qualora l'immobile sia locato a scopo di turismo e l'esborso relativo venga effettuato da residenti diversi da agenzie turistiche od organizzazioni similari, ovvero da queste per conto dei primi, si applicano le disposizioni di cui alla precedente causale 49 *a*).	

Causali	Esborsi	Introiti (1)
55) Dividendi, interessi, fitti, utili ed altri redditi.	Sempreché relativi ad operazioni di movimenti di capitali autorizzate, ovvero ad operazioni attinenti ai depositi bancari. Nel caso di utili di sedi secondarie in Italia di compagnie estere di assicurazione, previo nulla-osta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Previa autorizzazione dell'UIC quando relativi ad operazioni effettuate non in conformità alle norme valutarie. Per la documentazione da esibire cfr. le disposizioni di cui alle circolari di attuazione del presente decreto.	
56) Prestazioni connesse alla permanenza ed al mantenimento di animali destinati alla riproduzione o alla partecipazione a manifestazioni.		
57) Spese per il trasporto di salme e onoranze funebri.		
58) Penalità contrattualmente previste a fronte di inadempienze.	Sempreché trattisi di penalità relative ad operazioni autorizzate.	
59) Spese di certificazione e spese giudiziarie.		
60) Quote di associazione	Previa autorizzazione dell'UIC qualora i trasferimenti siano superiori al controvalore di L. 1.000.000 annuo.	
61) Contributi ad enti di carattere internazionale.	Qualora vengano corrisposti da soggetti diversi da enti ed istituti pubblici, esclusivamente se erogati in favore di enti che perseguono finalità umanitarie, culturali e di assistenza allo sviluppo e per importi non superiori al controvalore di L. 5.000.000 per anno solare; previa autorizzazione dell'UIC negli altri casi.	
62) Multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte da pubbliche autorità (anche sotto forma di costituzione di depositi cauzionali).	Sempreché a carico di residenti.	
63) Imposte e tasse.		
64) Interessi su dilazioni di pagamento.	Sempreché trattisi di interessi corrisposti a fronte di operazioni autorizzate.	
65) Rimesse di consolati alle proprie amministrazioni centrali.	Previa autorizzazione UIC qualora le rimesse siano effettuate da consoli onorari.	
66) Rimborsi a seguito di scioglimento di contratti e per ripetizione di pagamenti indebiti.	Sempreché trattisi di: rimborsi a fronte di reimportazioni di merci nazionali che vengono restituite per inadempienze contrattuali; rimborsi a fronte di crediti documentari precedentemente negoziati « sotto riserva », previo esame della documentazione da parte dell'UIC negli altri casi.	
67) Interessi di mora e risarcimento di danni.	Previo esame della documentazione da parte dell'UIC nel caso di risarcimento danni.	
68) Somme dovute a seguito di sentenze passate in giudicato ovvero a lodo arbitrale divenuto definitivo.	Previa autorizzazione dell'UIC al trasferimento qualora l'operazione sottostante non risulti conforme alla normativa valutaria.	

Causali	Esborsi	Introiti (1)
69) Pagamenti conseguenti ad azioni di rivalsa di imprese di assicurazione verso compagnie di navigazione.		
70) Pagamenti di parte di vettori per ammanchi o deterioramenti di merci imputabili agli stessi.		
71) Spese di amministrazione e riparazione ordinarie e straordinarie di proprietà immobiliari e spese condominiali.		
72) Liquidazione di differenze di operazioni a termine su merci in borsa.		
73) Montanti compensativi previsti dai regolamenti comunitari.		
74) Obbligazioni aventi per oggetto operazioni non ricomprese nel presente elenco.	Sempreché trattisi di operazioni di importo non superiore al controvalore di L. 1.000.000.	Previo esame della documentazione da parte dell'UIC qualora di importo superiore al controvalore di lire 5.000.000.

(1) *Per i soli introiti relativi ad operazioni invisibili correnti a favore di residenti* le banche possono prescindere dalla documentazione ove abbiano accertato l'osservanza dei termini per il deposito nei conti e per l'offerta in cessione previsti al titolo IV del presente decreto.

Le banche, comunque, oltre ad accertare in ogni caso, anche in via induttiva, la causale dell'operazione ai fini delle rilevazioni statistiche, devono avvertire i beneficiari residenti che nel caso le rimesse in questione siano in pagamento di servizi o di crediti per i quali esista l'obbligo di dichiarazione e/o di cessione, essi sono tenuti a documentare contestualmente la causale onde procedere allo scarico dei relativi impegni valutari; e ciò in quanto non è consentito attribuire successivamente le rimesse stesse a scarico di impegni non precisati all'atto della liquidazione.

TRANSITI DI MERCI

1) Che toccano il territorio della Repubblica	Sempreché il prezzo della rivendita all'estero della merce non risulti inferiore a quello di acquisto e la merce oggetto dell'operazione di transito non sia sottoposta a divieti di carattere economico all'esportazione.
2) Che non toccano il territorio della Repubblica	Sempreché il prezzo della rivendita all'estero della merce non risulti inferiore a quello di acquisto e la merce oggetto dell'operazione di transito non sia sottoposta a divieti di carattere economico all'esportazione.

MOVIMENTI DI CAPITALI ITALIANI

Causali	In uscita
101) Partecipazioni (anche totalitarie) non rappresentate da titoli quotati presso le borse valori ufficiali estere assunte allo scopo di stabilire legami economici durevoli e tali da assicurare al residente l'effettiva amministrazione o, comunque, il controllo dell'impresa estera in cui viene effettuato l'investimento con la esclusione, in ogni caso, delle partecipazioni in holdings e di quelle puramente finanziarie, effettuate cioè, al solo scopo di consentire all'investitore un accesso indiretto al mercato monetario e finanziario del Paese estero:	La quota assunta in partecipazione non deve essere inferiore al 20% del totale salvo che la partecipazione assicuri al residente attribuzione di cariche sociali almeno per un anno.
a) assunte da residenti diversi da quelli di cui alla successiva lettera *b*);	Esclusivamente in imprese estere con sede in Paesi OCSE ovvero con sede in qualsiasi Paese se le partecipazioni vengono assunte da imprese gestite in forma societaria in imprese estere aventi lo stesso oggetto sociale.
b) assunte da soggetti esercenti il credito (a breve, medio e lungo termine) sottoposti al controllo della Banca d'Italia, nonché da compagnie di assicurazione.	Esclusivamente in imprese aventi lo stesso oggetto sociale.

Causali	In uscita
102 *a*) Acquisto integrale e costituzione di imprese all'estero sotto forma societaria (filiazione) ovvero di succursali e sedi secondarie in genere e relativi ampliamenti;	Valgono le stesse condizioni di cui alla precedente causale.
b) conferimento di fondi di esercizio ad uffici o sedi di rappresentanza nonché di fondi di dotazione a succursali e sedi secondarie in genere.	Per i fondi di esercizio nei limiti del fabbisogno semestrale.
103) Prestiti a lungo termine (di durata superiore a cinque anni) con carattere di partecipazione, intesi per tali i prestiti concessi ad imprese estere nelle quali vi sia una partecipazione della specie considerata alla precedente causale 101) ovvero quelli concessi a filiazioni.	Soltanto nel caso in cui il mutuante sia un soggetto diverso da quelli considerati nella precedente causale 101 *b*) ed il beneficiario risulti residente in un Paese aderente all'OCSE.
104 *b*) Acquisto di quote di fondi comuni di investimento. o pagabili all'estero quotati presso borse valori ufficiali estere.	Qualora trattisi di titoli azionari ovvero obbligazionari convertibili in titoli azionari, di istituti finanziari (intesi per tali le banche, le casse di risparmio e gli organismi specializzati nella concessione di crediti a breve, medio e lungo termine, nonché le compagnie di assicurazione e le casse per il credito edilizio, le società di investimenti e gli altri istituti similari, l'acquisto è subordinato al preventivo esame della documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi. E' invece consentito l'acquisto da parte dei soggetti di cui alla precedente causale 101 *b*) di titoli di imprese estere aventi lo stesso oggetto sociale.
104 *b*) Acquisto di quote di fondi comuni di investimento	Purché i fondi stessi risultino autorizzati dal Mincomes ad operare in Italia.
105) Acquisto di proprietà immobiliari e di diritti reali di godimento.	Soltanto in Paesi aderenti alla CEE ed esclusi gli acquisti di immobili gravati da mutui ipotecari da prendere a carico da parte degli acquirenti. Nel caso in cui l'investimento comporti anche trasferimento di fondi per la costruzione di edifici, i relativi termini di regolamento devono intendersi riferiti ai singoli stati di avanzamento dei lavori.
106) Prestiti non connessi ad esportazioni ed a prestazioni di servizi rese da residenti, concessi da soggetti diversi da quelli considerati alla causale 101 *b*):	
i) a breve (fino ad un anno) e a medio termine (da un anno fino a cinque anni) sempreché non comprendano la clausola plurivalutaria ovvero « multicurrency clause »;	Esclusivamente a residenti in Paesi CEE e sempreché ricorrano le seguenti condizioni: l'ammontare dei singoli prestiti non superi L. 250.000.000; il mutuante non abbia concesso altro prestito dello stesso tipo che sommato a quello da erogare superi l'ammontare di L. 250.000.000; il prestito sia garantito da fidejussione di primaria banca estera.
ii) a lungo termine (oltre i cinque anni)	Effettuabili ai sensi della causale 103).
107) Prestiti garantiti da ipoteca	Fino a L. 100.000.000 e sempreché l'ipoteca sia iscritta su immobili siti nel territorio della Repubblica acquisiti da non residenti in conformità alle disposizioni valutarie vigenti.
108) Prestiti garantiti da pegno	Soltanto se erogati da aziende di credito ed esclusivamente a non residenti in temporaneo soggiorno in Italia e fino a L. 2.500.000.
109) Prestiti a familiari	Fino al controvalore di L. 100.000.000, sempreché i beneficiari siano residenti in Paesi aderenti all'OCSE, risultino legati al mutuante da vincoli di matrimonio o di parentela fino al terzo grado e il rimborso sia previsto non oltre tre anni dalla concessione.
110) Trasferimento di fondi per ripianamento pro quota di perdite di esercizio di società estere nelle quali risulti effettuato un investimento ai sensi delle precedenti causali 101) e 102 *a*).	Previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi.

Causali	In uscita
111) Depositi cauzionali connessi alla partecipazione a gare ed appalti per l'esecuzione da parte di residenti di forniture all'estero di merci e servizi.	Sempreché risultino osservate le condizioni stabilite per tali fattispecie all'art. 5 del presente decreto.
112) Depositi cauzionali a fronte di operazioni a termine su merci da parte di residenti presso borse ufficiali estere.	Sempreché i contratti a termine risultino autorizzati.
113) Depositi cauzionali diversi da quelli previsti alle precedenti causali 111) e 112).	Previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi.
114) Trasferimenti per l'esecuzione di prestazioni di servizi all'estero da parte di residenti.	Limitatamente ai trasferimenti necessari per l'esecuzione di prestazioni di servizi in Paesi aderenti alla CEE e previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi.

MOVIMENTI DI CAPITALI ITALIANI

Causali	In entrata
115) Realizzo di partecipazioni in società all'estero .	Sempreché relative ad attività acquisite in conformità alle disposizioni vigenti.
116) Realizzo totale o parziale di imprese all'estero .	Sempreché relative ad attività acquisite in conformità alle disposizioni vigenti.
117) Realizzo di titoli azionari ed obbligazionari nonché di quote di fondi comuni di investimento.	Sempreché relative ad attività acquisite in conformità alle disposizioni vigenti.
118) Realizzo di proprietà immobiliari, di diritti reali di godimento, nonché di altre attività.	Sempreché relative ad attività acquisite in conformità alle disposizioni vigenti.
119) Rimborso di prestiti concessi a non residenti .	Sempreché trattisi di prestiti erogati in conformità alle norme vigenti.
120 *a*) Donazioni.	
120 *b*) Trasferimento di disponibilità e attività per la costituzione di fondazioni.	
121) Successioni ereditarie e legati.	
122) Trasferimenti da parte di non residenti di somme a regolamento di debiti contratti in Italia in qualità di residenti.	
123) Trasferimenti di disponibilità a seguito dell'avvenuto rimpatrio.	
124) Trasferimenti di vincite conseguite all'estero da residenti in lotterie, concorsi per pronostici, scommesse e simili.	
125 *a*) Trasferimenti in favore di sportivi, nonché in favore delle società di rispettiva appartenenza, di premi relativi all'ingaggio degli sportivi medesimi.	
125 *b*) Trasferimenti di premi per l'ingaggio di artisti nonché di tecnici (anche sportivi).	
126) Restituzione di depositi cauzionali	Sempreché trattisi di depositi costituiti in base ad autorizzazione.
127) Rimborso di disponibilità precedentemente trasferite all'estero per l'esecuzione di prestazioni di servizi.	Sempreché trattisi di disponibilità precedentemente trasferite in base ad autorizzazione.
128) Trasferimenti di capitali e rendite certe dovute da compagnie di assicurazione operanti all'estero per contratti di assicurazione vita.	Purché il contratto non risulti in contrasto con le disposizioni valutarie vigenti in materia di assicurazione.

MOVIMENTI DI CAPITALI ESTERI

Causali	In entrata
201) Investimenti mobiliari:	
a) costituzione, acquisto integrale di imprese in Italia (filiazioni, succursali e sedi secondarie in genere) e relativi ampliamenti;	
b) conferimento di fondi di esercizio ad uffici o sedi di rappresentanza nonché di fondi di dotazione a succursali e sedi secondarie in genere;	
c) partecipazioni in imprese non rappresentate da titoli;	
d) acquisto di titoli azionari ed obbligazionari (ivi compresi quelli del debito pubblico), emessi e pagabili in Italia.	
202) Investimenti immobiliari: acquisto di proprietà immobiliari e di diritti reali di godimento.	
203) Prestiti a lungo termine (di durata superiore a cinque anni) con carattere di partecipazione, anche garantiti da ipoteca su immobili di proprietà del beneficiario residente.	Esclusivamente da parte di residenti in Paesi aderenti all'OCSE.
204) Prestiti (non connessi ad importazioni di merci ed a prestazioni di servizi rese da non residenti) garantibili da ipoteche su immobili del beneficiario residente:	
i) a breve (fino ad un anno) e medio termine (oltre un anno e fino a cinque anni);	Esclusivamente da residenti in Paesi CEE e sempreché ricorrano le seguenti condizioni: l'ammontare dei singoli prestiti non superiori L. 250.000.000; il residente mutuatario non abbia ricevuto altro prestito dello stesso tipo il cui importo, sommato a quello richiesto superi l'ammontare di L. 250.000.000.
ii) a lungo termine (di durata superiore a cinque anni).	Effettuabili esclusivamente ai sensi della precedente causale 203).
205) Prestiti della commissione delle Comunità europee.	Esclusivamente ad imprese siderurgiche.
206) Prestiti della Banca europea degli investimenti . . .	Esclusivamente in favore di enti pubblici ed imprese.
207) Prestiti a familiari	Fino al controvalore di L. 300.000.000 e sempreché i mutuanti siano residenti in Paesi aderenti all'OCSE e risultino legati al beneficiario da vincoli di matrimonio o di parentela fino al terzo grado ed il rimborso sia previsto non oltre tre anni dalla concessione.
208) Depositi cauzionali relativi alla partecipazione a gare ed appalti per l'esecuzione da parte di non residenti di forniture di merci e di servizi.	
209) Depositi cauzionali concernenti operazioni a termine su merci, effettuate secondo gli usi di borsa, presso borse merci in Italia.	
210) Depositi cauzionali diversi da quelli di cui alle precedenti causali 208) e 209).	Previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi.
211) Trasferimenti per l'esecuzione in Italia di prestazioni di servizi da parte di non residenti.	Sempreché i capitali siano trasferiti per l'esecuzione in Italia di servizi forniti da parte di residenti in Paesi aderenti alla CEE.
212 *a*) Trasferimenti di fondi per il ripianamento di perdite di esercizio di società con sede in Italia con partecipazione estera.	
212 *b*) Trasferimenti di fondi da parte di imprese estere di assicurazione in favore delle proprie rappresentanze in Italia, per il ripianamento di perdite di esercizio subite da queste ultime ovvero per l'adeguamento delle riserve tecniche e legali.	Osservate le disposizioni emanate in materia dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

MOVIMENTI DI CAPITALI ESTERI

Causali	In uscita
213) Disinvestimenti mobiliari: *a*) realizzo totale o parziale di imprese in Italia; *b*) realizzo di partecipazioni in imprese non rappresentate da titoli; *c*) vendita di titoli azionari ed obbligazionari emessi e pagabili in Italia.	Previo esame della documentazione da parte dell'UIC, qualora l'attività oggetto del disinvestimento non risulti classificata, ai fini valutari, di pertinenza estera.
214) Disinvestimenti immobiliari: vendita di proprietà immobiliari e di diritti reali di godimento:	Previo esame da parte dell'UIC in caso di fondi sui quali sono esercitate imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.
a) relativi ad originari investimenti esteri . .	Previo esame della documentazione da parte dell'UIC qualora l'originario investimento non risulti effettuato nel rispetto delle norme pro-tempore vigenti.
b) relativi a beni o attività intestati a persone fisiche che hanno trasferito la residenza dall'Italia all'estero;	Sempreché l'espatrio abbia carattere definitivo e risulti di almeno dieci anni anteriore al disinvestimento. Diversamente previo nulla osta dell'UIC.
c) relativi a beni o attività intestati a non residenti a seguito di successione o donazione da residenti.	Se trattasi di persone fisiche che hanno trasferito la residenza dall'Italia all'estero, sempreché l'espatrio abbia carattere definitivo e risulti di almeno dieci anni anteriore al disinvestimento. Diversamente previo nulla osta dell'UIC.
215) Rimborso di prestiti a lungo termine con carattere di partecipazione autorizzati.	Il rimborso non può essere effettuato prima di cinque anni.
216) Rimborso di prestiti diversi da quelli di cui alla precedente causale 215).	Sempreché trattisi di prestiti autorizzati.
217 *a*) Donazioni . . .	Nel caso di esborsi a favore di persone fisiche che hanno trasferito la residenza dall'Italia all'estero, l'operazione può essere effettuata solo quando l'espatrio abbia carattere definitivo. Diversamente previo nulla osta dell'UIC.
217 *b*) Trasferimento di disponibilità e attività per la costituzione di fondazioni.	Previo esame della documentazione da parte dell'UIC.
218) Successioni ereditarie e legati.	
219) Trasferimenti da parte di cittadini stranieri (immigrati) verso i rispettivi Paesi di origine di somme necessarie al regolamento dei debiti contratti anteriormente all'epoca di immigrazione in Italia.	Previo esame della documentazione da parte dell'UIC, se superiori al controvalore di L. 5.000.000.
220) Trasferimenti di vincite conseguite in Italia a lotterie, concorsi a pronostici.	Sempreché trattisi di lotterie autorizzate, ovvero concorsi a pronostici consentiti dalle autorità competenti.
221 *a*) Trasferimento di premi per l'ingaggio di artisti e tecnici cinematografici.	Con esclusione dei trasferimenti verso Paesi extracomunitari, superiori al controvalore di L. 5.000.000.
221 *b*) Trasferimenti di premi per l'ingaggio di artisti e tecnici (anche sportivi) diversi da quelli considerati alla causale 221 *a*).	Con esclusione dei trasferimenti verso Paesi non aderenti alla CEE, superiori al controvalore di L. 5.000.000.
221 *c*) Trasferimenti in favore di sportivi, anche in favore delle società di rispettiva appartenenza di premi relativi all'ingaggio iniziale degli sportivi medesimi.	Con esclusione dei trasferimenti verso Paesi non aderenti alla CEE, superiori al controvalore di L. 5.000.000.
222) Trasferimenti in favore di residenti che trasferiscono definitivamente la propria residenza fuori del territorio della Repubblica:	
a) in occasione del viaggio di espatrio . . .	Fino al controvalore di L. 5.000.000 a persona.
b) ad avvenuto stabilimento all'estero della residenza	Sempreché sia stato ottenuto il riconoscimento dell'UIC in ordine alla pertinenza estera delle disponibilità da trasferire.
223) Restituzione di depositi cauzionali . .	Sempreché trattisi di depositi autorizzati.
224) Rimborso dei mezzi finanziari a suo tempo trasferiti per l'esecuzione di prestazione di servizi.	Sempreché trattisi di disponibilità precedentemente trasferite in base ad autorizzazione.
225) Trasferimenti di capitali e rendite certe dovute a non residenti da compagnie di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica per contratti di assicurazione vita.	

ALLEGATO *B*

GARANZIE PASSIVE

1) Consegna di merci — in difetto della polizza di carico — all'importatore residente (o ad un suo rappresentante) ovvero, nel caso di merci in transito, a spedizioniere nazionale incaricato dall'estero della rispedizione, sempreché, in quest'ultimo caso, esista una controgaranzia prestata da « non residente » nella medesima valuta.

2) Pagamento di merci da parte di importatore o transitario residente e di servizi prestati da « non residenti » a « residenti », entro i limiti contrattuali.

3) Mantenimento dell'offerta, per la partecipazione di ditte residenti a gare indette all'estero per la fornitura di merci e/o la prestazione di servizi, nonché buona esecuzione e rimborso di somme anticipate dal committente « non residente » in relazione alla fornitura di merci e/o alla prestazione di servizi da parte di ditte residenti, anche prima che siano state ottenute le autorizzazioni eventualmente necessarie ai fini valutari per le particolari modalità o per i termini di regolamento.

4) Riesportazione del prodotto finito ovvero del pagamento dell'equivalente valore, in relazione all'importazione temporanea in Italia di merci da sottoporre a lavorazione da parte di « residenti » per conto di committenti « non residenti ».

5) Vendita di biglietti di viaggio effettuata da uffici turistici « residenti » per conto di « non residenti ».

6) Servizi alberghieri e turistici in genere, prestati all'estero per conto di compagnie turistiche « residenti ».

7) Rimborso di noli o di eventuali spese di sbarco e di inoltro relativi a merci esportate, quando convenuti a carico di operatori « residenti » e prepagati all'estero per conto di questi ultimi, da « non residenti ».

8) Rimborso di facilitazioni di credito da banche dell'estero concesse in valuta locale ad emanazioni di imprese italiane in relazione all'assunzione da parte delle stesse imprese italiane di forniture di merci e/o prestazioni di servizi da eseguire in loco, sempreché tali operazioni risultino autorizzate; ove gli impegni siano assunti in compartecipazione con imprese « non residenti » la garanzia può essere prestata per l'intero ammontare, fermo rimanendo la condizione di cui al precedente comma e sempreché per la quota di compartecipazione dell'impresa « non residente » esista controgaranzia fornita dall'estero nella stessa valuta.

9) Controgaranzia di quella prestata da banca estera per il pagamento a dogane estere di diritti doganali che le condizioni contrattuali pongono a carico dell'operatore « residente ».

10) Rimborso di prestiti concessi dall'estero a favore di « residenti ».

11) Pagamento di impegni facenti carico ad operatori « residenti » (armatori, noleggiatori o assicuratori) in conseguenza di fatti di mare per i quali le loro navi abbiano causato danni a navi estere o abbiano dovuto ricorrere all'assistenza di navi estere (urto, investimento, disincaglio, rimorchio).

12) Pagamento di impegni facenti carico ad operatori « residenti » (armatori, noleggiatori o assicuratori), in conseguenza di sinistri marittimi intervenuti con nave estera, per i quali non sia ancora accertata la relativa responsabilità, sempreché esista una controgaranzia prestata dai « non residenti » nella medesima valuta.

13) Operazioni per le quali dai regolamenti della Comunità economica europea sia prevista la prestazione di garanzie in favore di Paesi aderenti a detta Comunità, in relazione alla circolazione ed alla destinazione delle merci nell'ambito territoriale della stessa, per conto di operatori « residenti ».

14) Operazioni per le quali gli operatori « residenti » siano stati autorizzati dai competenti organi valutari ad assumere impegni fidejussori diretti in favore dell'estero.

ARTICOLI DEL DECRETO CHE RIENTRANO ANCHE NELLA SFERA DELLE COMPETENZE VALUTARIE DEL MINISTERO DEL TESORO.

Art. 2. — Autorizzazioni, prestiti e partecipazioni.
Art. 6. — Limitazioni e condizioni alle autorizzazioni di cui all'art. 2.
Art. 7. — Validità autorizzazioni di cui all'art. 2.
Art. 8. — Operazioni di raccolta e impiego fondi; finanziamenti dell'estero.
Art. 23. — Offerta in cessione: accensione conti.
Art. 24. — Offerta in cessione: negoziazione.
Art. 27. — Conti valutari.
Art. 28. — Valute accreditabili nei C.V.
Art. 45. — Negoziazione banconote estere.
Art. 46. — Centri raccolta valute.
Art. 47. — Import-export B.B. italiani.
Art. 51. — Import-export monete metalliche italiane.
Art. 56. — Import-export B.B. italiani da parte di frontalieri.
Art. 72. — Export titoli azionari ed obbligazionari emessi e pagabili in Italia.
Art. 77. — Conti speciali legge n. 211.
Art. 78. — Conti speciali legge n. 43.
Art. 87. — Depositi speciali legge n. 211.
Art. 88. — Depositi speciali legge n. 43.
Art. 98. — Conti in valuta emigrati.
Art. 100. — Campione d'Italia.
Art. 101. — Campione d'Italia.
Art. 102. — Campione d'Italia.
Art. 103. — Campione d'Italia.
Art. 104. — San Marino e Vaticano.
Art. 109. — Competenze dell'Ufficio italiano dei cambi sull'interpretazione normativa.
Art. 110. — Abrogazione decreti.
Art. 111. — Pubblicazione ed entrata in vigore.

(1657)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(2651049/6) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411200810820)

L. 700